Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 17 maggio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 17 MAGGIO 1966:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. **1705**.

Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni R.A.I.-Radiotelevisione italiana, concessionaria dei servizi di radiodiffusione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la convenzione in data 26 gennaio 1952, per la concessione alla Società R.A.I. - Radiotelevisione italiana dei servizi di radioaudizioni, televisione, telediffusione, radiofotografia circolari, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della R.A.I. - Radiotelevisione italiana, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni;

Vista la delibera dell'assemblea della R.A.I. - Radiotelevisione italiana del 2 luglio 1964, con la quale è stata apportata una modificazione all'art. 15 dello statuto della Società stessa, concernente, fra l'altro, la elevazione da 6 a 7 dei membri del Consiglio di amministrazione delegati dal Governo;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1965, con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 15 dello statuto predetto;

Ritenuta la necessità di apportare, in conseguenza dell'avvenuta modifica dello statuto, le opportune modifiche all'art. 5 della convenzione riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione della Società;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo della convenzione 26 gennaio 1952 citata nelle premesse, stipulato tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la R.A.I. - Radiotelevisione italiana in data 13 luglio 1965 con il quale viene modificato il primo capoverso dell'art. 5 della convenzione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 9. — VILLA

Atto aggiuntivo alla convenzione 26 gennaio 1952

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione poste e telecomunicazioni) rappresentato dall'ispettore generale superiore delle Telecomunicazioni, ing. Ernesto Lensi, e la R.A.I. - Radiotelevisione italiana - Società per azioni - rappresentata dall'Amministratore delegato dott. Gianni Granzotto giusta delibera del Consiglio di amministrazione della R.A.I. in data 2 luglio 1964:

Si conviene

e si stipula quanto in appresso:

Art. 1.

Il primo capoverso dell'art. 5 della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il 26 gennaio 1952 e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, è sostituito con il seguente testo:

Del Consiglio di amministrazione della R.A.I. faranno parte sette membri designati rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero delle finanze, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dichiara che il presente atto deve essere registrato in esenzione da imposta perchè fatto nell'interesse dello Stato.

Roma, addì 13 luglio 1965

L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
Ernesto LENSI

L'amministratore delegato della R.A.I.
Gianni GRANZOTTO

I° Ufficio registro - Atti privati Roma - Esatte L. 2.610 al n. 0 5975 Mod. II, addì 3 marzo 1966.

LEGGE 5 maggio 1966, n. **276**.
Norme per prevenire gli abbordi in mare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'annesso testo, allegato *A*, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare, applicabile indistintamente alle navi della marina mercantile e della marina militare, nonchè agli idrovolanti civili e militari.

Art. 2.

Con decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il Ministro per la difesa, quello per i trasporti e per l'aviazione civile e quello per la marina mercantile emanano, ognuno nell'ambito della propria competenza e di concerto con gli altri due, le disposizioni previste all'articolo 13 dell'allegato *A*.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per la difesa e del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono determinati i segnali di partenza e di arrivo o di ammaraggio di emergenza degli aeromobili.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Da tale data è abrogato il testo delle « Norme per prevenire gli abbordi in mare », approvato con legge 16 maggio 1961, n. 450.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1966

SARAGAT

MORO — NATALI — TREMELLONI
SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO *A*

Norme per prevenire gli abbordi in mare

CAPO I.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E DEFINIZIONI

Art. 1.

Le presenti norme devono essere osservate da tutte le navi e da tutti gli idrovolanti in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima salvo le eccezioni previste dall'art. 30.

Gli idrovolanti che per la loro speciale struttura non possono attenersi integralmente alle norme relative alla dotazione dei fanali e dei segnali devono osservare tali norme nel modo più efficace consentito dalle circostanze.

Le norme concernenti i fanali devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo, dal tramonto alla levata del sole. Durante tale periodo non deve essere mostrata alcun'altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti o che possa pregiudicarne la visibilità o le caratteristiche oppure diminuire l'efficienza di un appropriato servizio di vedetta.

I fanali prescritti dalle presenti norme possono essere mostrati anche fra la levata e il tramonto del sole quando vi è visibilità ridotta o in tutte le altre circostanze quando ciò è ritenuto necessario.

Agli effetti delle presenti norme, salvo disposizioni contrarie risultanti dal contesto:

1) la parola « nave » designa qualsiasi tipo di natante, che non sia un idrovolante in acqua, usato o capace di essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua;

2) la parola « idrovolante » designa un idrovolante e qualsiasi altro aereo destinato a manovrare sull'acqua;

3) l'espressione « nave a propulsione meccanica » designa qualsiasi nave mossa da macchine;

4) una nave a propulsione meccanica che naviga a vela e non a mezzo di macchine deve essere considerata come nave a vela, ed una nave che naviga a mezzo di macchine, che abbia o non abbia contemporaneamente vele spiegate, deve essere considerata come nave a propulsione meccanica;

5) una nave o un idrovolante in acqua sono rispettivamente « in navigazione » o in « flottaggio » quando non sono all'ancora o ormeggiati a terra o incagliati;

6) l'espressione « altezza al di sopra dello scafo » designa l'altezza al di sopra del ponte continuo più elevato;

7) la « lunghezza » e la « larghezza » di una nave sono la lunghezza fuori tutto e la larghezza massima;

8) la « lunghezza » e «l'apertura d'ali » di un idrovolante sono la massima lunghezza e la massima apertura d'ali risultanti dal certificato di navigabilità aerea; in mancanza di tale certificato le dimensioni sono quelle misurate direttamente;

9) due navi si devono intendere « in vista una dell'altra », soltanto quando una nave può essere osservata visualmente dall'altra;

10) la parola « visibile », quando applicata ai fanali, significa visibile in una notte oscura con atmosfera chiara;

11) l'espressione « suono breve » designa un suono della durata di circa un secondo;

12) l'espressione « suono prolungato » designa un suono della durata da quattro a sei secondi;

13) la parola « fischio » significa qualsiasi dispositivo capace di produrre i prescritti suoni brevi e prolungati;

14) l'espressione « intenta a pescare » significa pescare con reti, lenze o a strascico ma non include la pesca con lenze trascinate (pesca alla traina).

Capo II.

FANALI E SEGNALI

Art. 2.

Una nave a propulsione meccanica, quando è in navigazione, deve portare:

1) sull'albero di trinchetto oppure a proravia del medesimo o, se è una nave priva dell'albero di trinchetto, nella parte prodiera della nave, un fanale a luce bianca, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di venti rombi di bussola (225 gradi), fissato in modo da mostrare la sua luce per dieci rombi (112 gradi e mezzo), da ciascun lato della nave, cioè dalla prora fino a due rombi (22 gradi e mezzo), a poppavia del traverso di ciascun lato e di una intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno cinque miglia;

2) a proravia oppure a poppavia del fanale a luce bianca prescritto dal n. 1) del presente articolo, un secondo fanale a luce bianca di struttura e caratteristiche uguali a quelle di detto fanale. Per le navi di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi) il predetto secondo fanale a luce bianca è facoltativo;

3) i due fanali a luce bianca di cui sopra devono essere disposti nel piano di simmetria, in modo che uno sia almeno metri 4,57 (15 piedi) più alto dell'altro, ed in posizione tale fra loro che il fanale a proravia sia sempre mostrato più basso di quello a poppavia. La distanza orizzontale fra i predetti due fanali a luce bianca deve essere almeno tre volte la distanza verticale. Il più basso di tali fanali a luce bianca, o il fanale se ne esiste uno solo, deve essere disposto ad un'altezza dallo scafo non inferiore a metri 6,10 (20 piedi) e se la larghezza della nave è superiore a metri 6,10 (20 piedi), ad un'altezza dallo scafo non inferiore a tale larghezza; in ogni caso non è necessario che il fanale sia disposto ad un'altezza dallo scafo superiore a metri 12,20 (40 piedi). In ogni circostanza il fanale o i fanali, secondo i casi, devono essere disposti in modo da essere al di sopra e liberi da qualsiasi altro fanale o sovrastruttura che possano impedirne la visibilità;

4) sul lato dritto un fanale a luce verde, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola (112 gradi e mezzo), fissato in modo da mostrare la sua luce dalla prora fino a due rombi (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso sulla dritta e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia;

5) sul lato sinistro un fanale a luce rossa, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola (112 gradi e mezzo), fissato in modo da mostrare la sua luce dalla prora fino a due rombi (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso sulla sinistra e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia;

6) i suddetti fanali laterali a luce verde o a luce rossa devono essere provvisti, dal lato interno della nave, di schermi che si prolunghino almeno metri 0,91 (3 piedi) a proravia del fanale in modo da impedire che la luce di questo possa essere veduta dall'altra parte della prora.

Un idrovolante in flottaggio deve portare:

1) nella parte prodiera e nel piano longitudinale centrale, dove possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco di orizzonte di 220 gradi, fissato in modo da mostrare la sua luce per 110 gradi da ciascun lato dell'idrovolante, cioè dalla prora fino a 20 gradi a poppavia del traverso di ciascun lato, e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno tre miglia;

2) all'estremità dell'ala destra un fanale a luce verde costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco di orizzonte di 110 gradi, fissato in modo da mostrare la sua luce dalla prora fino a 20 gradi a poppavia del traverso sulla dritta e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia;

3) all'estremità dell'ala sinistra un fanale a luce rossa costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di 110 gradi, fissato in modo da mostrare la sua luce dalla prora fino a 20 gradi a poppavia del traverso sulla sinistra e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia.

Art. 3.

Una nave a propulsione meccanica, quando rimorchia o spinge un'altra nave o un idrovolante, deve portare, oltre ai fanali laterali, due fanali a luce bianca disposti in linea verticale, uno al di sopra dell'altro, ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), e quando rimorchia e la lunghezza del rimorchio, misurata dalla poppa della nave che rimorchia alla poppa dell'ultima nave rimorchiata, è superiore a metri 183 (600 piedi), deve portare tre fanali bianchi disposti in linea verticale, uno al di sopra dell'altro, in modo che il fanale più alto e quello più basso siano alla stessa distanza, non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), al di sopra o al disotto, di quello centrale. I fanali di cui sopra devono avere la stessa struttura ed intensità luminosa e uno di essi deve essere portato nella stessa posizione del fanale a luce bianca indicato nell'art. 2, comma primo, n. 1).

Nessuno di tali fanali deve essere portato ad una altezza inferiore a metri 4,27 (14 piedi) dallo scafo. In una nave con un solo albero tali fanali possono essere sistemati sull'albero.

La nave che rimorchia deve portare, inoltre, il fanale di poppa indicato nell'art. 10 o, in sostituzione di tale fanale, un piccolo fanale a luce bianca a poppavia del fumaiolo oppure dell'albero poppiero, per servire di guida all'elemento rimorchiato, ma tale fanale non deve essere visibile a proravia del traverso del rimorchiatore.

Tra il sorgere e il tramonto del sole, una nave a propulsione meccanica, quando rimorchia e la lunghezza del rimorchio è superiore a metri 183 (600 piedi), deve portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un segnale nero di forma biconica, di almeno metri 0,61 (2 piedi) di diametro.

Un idrovolante in acqua, quando rimorchia uno o più idrovolanti o navi, deve portare i fanali indicati nell'articolo 2, secondo comma, nn. 1), 2) e 3); ed inoltre deve portare un secondo fanale a luce bianca avente la stessa struttura ed intensità luminosa del fanale a luce bianca menzionato nell'art. 2, secondo comma, n. 1) disposto in linea verticale ad almeno metri 1,83 (6 piedi) al disopra oppure al disotto di tale fanale.

Art. 4.

Una nave che non può governare deve portare, nel punto in cui possono essere meglio veduti e, se è nave a propulsione meccanica in sostituzione dei fanali indicati nell'art. 2, primo comma, nn. 1) e 2), due fanali a luce rossa, disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi) e di intensità luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Durante il giorno essa deve portare, disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), nel punto in cui possano essere meglio veduti, due palloni od oggetti approssimativamente rotondi, neri aventi un diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi) ciascuno.

Un idrovolante in acqua non in grado di governare può portare, nel punto in cui possano essere meglio veduti, e in sostituzione del fanale indicato nell'art. 2, comma secondo, numero 1), due fanali a luce rossa disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 0,91 (3 piedi) e di caratteristiche tali da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Durante il giorno può portare, disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 0,91 (3 piedi), nel punto in cui possano essere meglio veduti, due palloni o oggetti approssimativamente rotondi, neri, aventi un diametro non inferiore a metri 0,61 (due piedi) ciascuno.

Una nave intenta a distendere o a ricuperare un cavo sottomarino o un segnale per la navigazione, o una nave impegnata in operazioni idrografiche o in lavori subacquei, o una nave che effettua un rifornimento in mare o sta per lanciare o ricuperare un aeromobile, quando per motivo del suo lavoro non può allontanarsi dalla rotta di altre navi che si avvicinano, deve portare in sostituzione dei due fanali indicati nell'art. 2, primo comma, nn. 1) e 2) o nell'art. 7, primo comma, n. 1), tre fanali disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro, in in modo che il fanale più alto e quello più basso siano alla stessa distanza, non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), al di sopra o al di sotto di quello centrale.

I fanali inferiore e superiore devono essere a luce rossa, quello di mezzo deve essere a luce bianca e tutti devono essere di intensità luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Durante il giorno essa deve portare, disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), nel punto in cui possono essere meglio veduti, tre segnali, aventi ciascuno un diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi), dei quali il superiore e l'inferiore devono essere di forma sferica e di colore rosso e quello di mezzo di forma biconica e di colore bianco.

Una nave impegnata in operazioni di dragaggio di mine deve portare un fanale a luce verde alla formaggetta dell'albero prodiero ed un fanale a luce verde all'estremità del pennone dell'albero prodiero dalla parte dove esiste il pericolo, o, se il pericolo esiste lungo tutti e due i fianchi, un fanale a luce verde a ciascuna delle estremità di detto pennone. Tali fanali devono essere portati in più dei fanali prescritti dall'articolo 2, primo comma, n. 1) o dall'art. 7, primo comma, n. 1) secondo i casi, e devono avere intensità luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Durante il giorno deve portare dei palloni neri di diametro non inferiore a 61 centimetri (2 piedi) fissati nella stessa posizione dei fanali verdi.

I fanali o palloni di cui sopra indicano che è pericoloso per altre navi di accostarsi a meno di mezzo miglio (3.000 piedi) di poppa del dragamine o a meno di un quarto di miglio (1.500 piedi), dal lato o dai lati dove il pericolo è segnalato.

Le navi e gli idrovolanti dei quali tratta il presente articolo, quando non hanno abbrivo, non devono portare i fanali colorati laterali nè quello di poppa. Devono invece portarli quando hanno abbrivo.

I fanali ed i segnali prescritti dal presente articolo devono essere considerati dalle altre navi e dagli altri idrovolanti come segnali indicanti che la nave e l'idrovolante che li porta non governa e non può quindi lasciare libera la rotta.

I segnali di cui sopra non sono segnali delle navi in pericolo e che chiedono soccorso; questi ultimi sono descritti nell'art. 31.

Art. 5.

Una nave a vela in navigazione o una nave o un idrovolante rimorchiato devono portare gli stessi fanali prescritti dall'art. 2, rispettivamente per una nave a propulsione meccanica in navigazione o per un idrovolante in flottaggio, ad eccezione dei fanali a luce bianca indicati in detto articolo, che essi non devono mai portare. Essi devono portare, inoltre, i fanali di poppa prescritti dall'art. 10, rimanendo stabilito che le navi rimorchiate, ad eccezione dell'ultima, possono portare in sostituzione del detto fanale di poppa un piccolo fanale a luce bianca, come è prescritto nel terzo comma dell'art. 3.

Oltre ai fanali di cui sopra, una nave a vela può portare sulla parte superiore dell'albero di trinchetto due fanali in linea verticale uno al di sopra dell'altro sufficientemente separati in modo da essere chiaramente distinti. Il fanale superiore deve essere rosso e quello inferiore deve essere verde. Tutti e due i fanali devono essere costruiti e sistemati come prescritto nell'art. 2, primo comma, n. 1), e devono essere visibili ad una distanza di almeno due miglia.

Una nave che viene spinta avanti da un rimorchiatore deve portare all'estrema prora un fanale a luce verde a dritta e un fanale a luce rossa a sinistra, i quali devono avere le stesse caratteristiche dei fanali prescritti dall'art. 2, primo comma, nn. 4) e 5), e devono essere schermati come indicato nell'art. 2, primo comma, n. 6), rimanendo stabilito che se più navi, qualunque ne sia il numero, sono spinte avanti in gruppo, esse devono portare gli stessi fanali come se si trattasse di una sola nave.

Dal sorgere al tramonto del sole, una nave rimorchiata, se la lunghezza del rimorchio supera 183 metri (600 piedi), deve portare dove è più visibile un segnale nero a forma biconica di almeno 0,61 metri di diametro (2 piedi).

Art. 6.

Quando non è possibile, a causa del cattivo tempo o per altri fondati motivi, fissare a posto i fanali laterali a luce verde e rossa, questi fanali devono essere tenuti sottomano accesi e pronti per l'uso immediato e, nell'avvicinarsi ad altre navi oppure essendo da esse avvicinati, devono essere mostrati dal lato corrispondente, in tempo utile per prevenire una collisione, in maniera da riuscire visibili quanto più possibile e in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, nè la luce rossa dal lato dritto, nè, se è possibile, a più di due rombi di bussola (22 grali e mezzo) a poppavia del traverso del lato rispettivo.

Per rendere l'uso di questi fanali portatili più sicuro e più facile, essi devono essere dipinti esternamente con il colore della luce rispettiva e devono essere forniti di schermi adatti.

Art. 7.

Le navi a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi), le navi di lunghezza inferiore a metri 12,19 (40 piedi) che navigano a vela o a remi e le imbarcazioni a remi quando in navigazione, non hanno l'obbligo di portare i fanali indicati negli articoli 2, 3 e 5, ma se non li portano devono essere provvisti dai seguenti fanali:

a) le navi a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi) salvo quanto prescritto dalle seguenti lettere *b*) e *c*), devono portare:

1) sulla parte prodiera, dove possa essere meglio veduto e ad un altezza da bordo non inferiore a metri 2,75 (nove piedi), un fanale a luce bianca, costruito e fissato conformemente a quanto prescritto dall'art. 2, primo comma, n. 1), e di intensità luminosa tale da essere visibile alla distanza di almeno tre miglia;

2) i fanali laterali a luce verde e a luce rossa, costruiti e fissati conformemente a quanto prescritto dall'art. 2, primo comma, nn. 4) e 5), di intensità luminosa tale da essere visibile alla distanza di almeno un miglio, ovvero un fanale a luci combinate che proietti una luce verde ed una luce rossa dalla prora fino a due rombi di bussola (22 gradi e mezzo) a pop-

pavia del traverso del lato rispettivo. Questo fanale deve essere portato a non meno di metri 0,91 (3 piedi) al di sotto del fanale a luce bianca;

b) le navi a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi), quando rimorchiano o spingono un'altra nave, devono portare:

1) oltre ai fanali laterali o al fanale a luci combinate prescritti dalla precedente lettera *a*) n. 2), due fanali bianchi disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro ad una distanza tra loro non inferiore a metri 1,22 (4 piedi). Ciascuno di questi fanali deve essere della stessa costruzione e caratteristiche del fanale bianco prescritto dalla precedente lettera *a*), n. 1) e uno di essi deve essere portato nella stessa posizione. Su una nave con un solo albero tali fanali possono essere portati sull'albero;

2) il fanale di poppa, come prescritto dall'art. 10, o, in sostituzione di tale fanale, un piccolo fanale a luce bianca a poppavia del fumaiolo oppure dell'albero poppiero per servire di guida all'elemento rimorchiato, ma tale fanale non deve essere visibile di proravia del traverso;

c) le navi a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a metri 12,19 (40 piedi), possono portare il fanale bianco ad un'altezza sopra il bordo inferiore a metri 2,75 (9 piedi) ma tale fanale deve essere portato ad un'altezza non inferiore a metri 0,91 (3 piedi) sopra i fanali laterali o sopra il fanale a luci combinate prescritto dalla precedente lettera *a*), n. 2);

d) le navi di lunghezza inferiore a metri 12,19 (40 piedi) che navigano a vela o a remi, salvo quanto prescritto dalla lettera *f*) se non portano i fanali laterali devono portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale che proietti una luce verde da un lato ed una luce rossa dall'altro, di intensità luminosa tale da essere visibile alla distanza di almeno un miglio e sistemato in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, nè la luce rossa dal lato dritto. Quando non è possibile fissare tale fanale, esso deve essere tenuto pronto per l'uso immediato e deve essere mostrato in tempo utile per prevenire una collisione ed in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, nè la luce rossa dal lato dritto;

e) le navi menzionate nel presente articolo quando sono rimorchiate devono portare, secondo i casi, i fanali laterali o il fanale a luci combinate, prescritti dalle lettere *a*) o *d*) del presente articolo, e un fanale di poppa come prescritto dall'art. 10, oppure, ad eccezione dell'ultima nave rimorchiata, un piccolo fanale bianco come prescritto alla lettera *b*), n. 2). Quando esse vengono spinte avanti devono portare, secondo i casi, sulla parte prodiera i fanali laterali o il fanale a luci combinate prescritti dalle lettere *a*) e *d*) del presente articolo, rimanendo stabilito che se più navi, qualunque ne sia il numero, sono spinte avanti in gruppo, esse devono portare i fanali prescritti dal presente articolo, come se si trattasse di una sola nave, ad eccezione che se il gruppo di navi così spinte avanti, ha una lunghezza fuori tutto superiore a metri 19,80 (65 piedi), devono essere applicate le prescrizioni dell'art. 5, terzo comma;

f) le piccole imbarcazioni a remi, che navigano a vela o a remi, devono avere pronta sotto mano soltanto una torcia elettrica oppure un fanale acceso a luce bianca, che deve essere mostrato in tempo utile per prevenire una collisione;

g) le navi e le imbarcazioni alle quali si riferisce il presente articolo non hanno l'obbligo di portare i fanali ed i segnali prescritti dagli articoli 4, primo comma, ed 11, quinto comma, e le dimensioni dei loro segnali diurni possono essere inferiori a quelle prescritte dagli articoli 4, terzo comma, ed 11, terzo comma.

Art. 8.

a) Una nave pilota a propulsione meccanica, quando è in servizio di pilotaggio e in navigazione, deve:

1) portare un fanale a luce bianca in testa d'albero ad una altezza non inferiore a metri 6,10 (20 piedi) al di sopra dello scafo, visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza non inferiore a tre miglia e al di sotto di esso a una distanza di metri 2,40 (8 piedi) un fanale rosso di uguale costruzione e uguale intensità luminosa. Se tale nave è di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi) essa può portare il fanale a luce bianca ad una altezza non inferiore a metri 2,75 (9 piedi) dal bordo e un fanale a luce rossa ad una distanza non inferiore a metri 1,22 (4 piedi) al di sotto di tale fanale bianco;

2) portare, a seconda dei casi, i fanali laterali o il fanale a luci combinate prescritti dall'art. 2, primo comma, nn. 4) e 5) o dall'art. 7, lettera *a*), n. 2); e lettera *d*) e il fanale di poppa prescritto dall'art. 10;

3) mostrare uno o più fanali a lampi ad intervalli non superiori a 10 minuti. Un fanale a luce bianca intermittente visibile per tutto il giro dell'orizzonte può essere usato in sostituzione dei fanali a lampi.

b) Una nave pilota a vela, quando è in servizio di pilotaggio e in navigazione, deve:

1) portare un fanale a luce bianca all'estremità dell'albero visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre miglia;

2) avere, a seconda dei casi, dei fanali laterali o fanale a luci combinate prescritti dagli articoli 5, primo comma, o 7, lettera *d*) e deve, avvicinandosi o essendo avvicinato da altre navi, avere tali fanali pronti per l'uso, e deve mostrarli a brevi intervalli per indicare la sua direzione, ma il fanale a luce verde non deve essere mostrato dal lato sinistro nè il fanale a luce rossa dal lato dritto. Deve anche avere il fanale di poppa prescritto dall'art. 10;

3) mostrare uno o più fanali a lampi, ad intervalli non superiori a 10 minuti.

c) Una nave pilota in servizio di pilotaggio ma non in navigazione, deve portare i fanali e mostrare le luci a lampi prescritte dalla lettera *a*), nn. 1) e 3) o dalla lettera *b*), numeri 1) e 3) del presente articolo, a seconda dei casi, e se è all'ancora deve anche portare i fanali di ancoraggio prescritti dall'art. 11.

d) Una nave pilota quando non è in servizio di pilotaggio deve portare gli stessi fanali e segnali prescritti per le navi della stessa lunghezza e categoria.

Art. 9.

Tutte le navi da pesca, quando non pescano, devono portare i fanali o i segnali prescritti per le navi simili di uguale lunghezza.

Le navi che pescano, quando in navigazione o all'ancora, devono portare soltanto i fanali e i segnali prescritti dal presente articolo, i quali devono essere visibili ad una distanza di almeno due miglia.

Le navi intente alla pesca a strascico, ossia che rastrellano il fondo con una rete dragante od altro apparecchio immerso, devono portare due fanali in linea verticale, uno al di sopra dell'altro, distanziati tra loro non meno di metri 1,22 (4 piedi) e non più di metri 3,65 (12 piedi). Il fanale più alto deve essere a luce verde e quello al di sotto a luce bianca e ciascuno di essi deve essere visibile per tutto il giro dell'orizzonte. Il più basso di tali fanali deve essere portato ad un'altezza, rispetto ai fanali laterali, non inferiore al doppio della distanza che separa tra loro i detti due fanali verticali.

Tali navi possono inoltre portare un fanale a luce bianca di costruzione uguale a quella del fanale bianco prescritto dall'art. 2, primo comma, n. 1), ma tale fanale deve essere portato più basso dei due fanali a luce verde e luce bianca visibili per tutto il giro dell'orizzonte, e di poppavia ad essi.

Le navi quando sono intente a pescare, ad eccezione delle navi intente a pescare a strascico, devono portare i fanali prescritti dal terzo comma del presente articolo, salvo che il più alto dei due fanali disposti in linea verticale, deve essere a luce rossa. Tali navi se sono di lunghezza inferiore a metri 12,19 (40 piedi), possono portare tale fanale a luce rossa ad una altezza non inferiore a metri 2,74 (9 piedi) sopra il bordo ed il fanale a luce bianca a non meno di metri 0,91 (3 piedi) al di sotto del fanale a luce rossa.

Le navi menzionate dai commi terzo e quinto del presente articolo, quando hanno abbrivo, devono portare, a seconda dei casi, i fanali laterali o il fanale a luci combinate, prescritti dall'art. 2, primo comma, nn. 4) e 5) o dall'art. 7, lettera *a*), n. 2) della lettera *d*) e il fanale di poppa prescritto dall'art. 10. Quando non hanno abbrivo, esse non devono mostrare nè i fanali laterali nè il fanale di poppa.

Le navi menzionate del quinto comma del presente articolo che hanno un attrezzo esterno che si estende fuori bordo oltre 153 metri (500 piedi) misurati orizzontalmente, devono portare un fanale addizionale a luce bianca visibile per tutto il giro dell'orizzonte. ad una distanza orizzontale non inferiore a metri 1,83 (6 piedi) e non superiore a metri 6,10 (20 piedi) dai fanali disposti in linea verticale, nella direzione dell'auruzzo

esterno a mare. Tale fanale addizionale a luce bianca deve essere sistemato ad una altezza non superiore a quella del fanale a luce bianca prescritto dal terzo comma del presente articolo e non inferiore a quella dei fanali laterali.

Oltre ai fanali che sono obbligate a portare in conformità al presente articolo, le navi impegnate a pescare possono mostrare, se necessario per attirare l'attenzione di una nave che si avvicina, una luce a lampi, o possono dirigere il fascio del loro proiettore nella direzione di un pericolo che minacci la nave che si avvicina, in modo tale da non disturbare altre navi. Esse possono usare anche i fanali da lavoro ma i pescatori devono tener presente che dei fanali da lavoro particolarmente brillanti o insufficientemente schermati possono ridurre la visibilità e rendere meno chiari i caratteri distintivi dei fanali prescritti dal presente articolo.

Durante il giorno le navi che sono intente alla pesca devono segnalare la loro occupazione, alzando, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un segnale nero consistente in due coni ciascuno di essi di diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi), con i loro vertici uniti assieme uno sopra all'altro. Tali navi, se sono di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi), possono sostituire il predetto segnale nero con un paniere o una cesta. Se il loro attrezzo si estende fuori bordo oltre 153 metri (500 piedi) misurati orizzontalmente, le navi intente a pescare devono mostrare inoltre un segnale nero, di forma a cono, con il vertice rivolto verso l'alto, nella direzione dell'attrezzo che si stende fuori bordo.

Art. 10.

Salvo disposizioni contrarie risultanti dalle presenti norme, una nave quando è in navigazione deve portare di poppa un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dodici rombi di bussola (135 gradi), fissato in modo da mostrare la sua luce da poppa fino a sei rombi (67 gradi e mezzo) su ciascun lato della nave e di intensità luminosa tale da essere veduto ad una distanza di almeno due miglia.

A bordo delle piccole navi, se a causa del cattivo tempo o per altri motivi giustificati, non è possibile fissare il predetto fanale, si deve avere pronta sottomano una torcia elettrica oppure un fanale acceso a luce bianca, che devono essere mostrati all'avvicinarsi di una nave che stia sopraggiungendo, in tempo utile per evitare una collisione.

Un idrovolante in flottaggio deve portare sulla coda un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di 140 gradi, fissato in modo da mostrare la sua luce per 70 gradi su ciascun lato dell'idrovolante a partire dalla poppa e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia.

Art. 11.

Una nave di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi), quando è all'ancora, deve portare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce chiara, uniforme e ininterrotta, visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Tale nave può anche portare un secondo fanale a luce bianca sistemato nella posizione prescritta dal successivo comma del presente articolo, ma non ha l'obbligo. Tale secondo fanale, se è portato, deve essere visibile ad una distanza di almeno due miglia e sistemato in modo da essere visibile, per quanto possibile, per tutto il giro dell'orizzonte.

Una nave di lunghezza pari o superiore a metri 45,75 (150 piedi), quando è all'ancora, deve portare vicino al dritto di prora, ad un'altezza non inferiore a metri 6,10 (20 piedi) al di sopra dello scafo, un fanale a luce bianca come indicato al comma precedente, e sulla poppa o vicino ad essa un altro fanale simile, ad un'altezza tale da trovarsi a non meno di metri 4,57 (15 piedi) più in basso di quello prodiero. Entrambi questi fanali devono essere visibili ad una distanza di almeno tre miglia e sistemati in modo tale da essere visibili per quanto possibile, per tutto il giro dell'orizzonte.

Fra la levata ed il tramonto del sole tutte le navi all'ancora devono portare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un pallone nero di diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi).

Una nave impegnata a distendere o a ricuperare un cavo sottomarino oppure un segnale per la navigazione, o una nave impegnata in operazioni idrografiche o in lavori subacquei, quando è all'ancora, deve portare i fanali o i segnali prescritti dal terzo comma dell'art. 4 oltre a quelli prescritti, a seconda dei casi, nei precedenti commi del presente articolo.

Una nave incagliata deve portare, di notte, il fanale o i fanali prescritti dai commi primo e secondo del presente articolo e i due fanali a luce rossa prescritti dal primo comma dell'art. 4. Durante il giorno essa deve portare, nel punto in cui possono essere meglio veduti, tre palloni neri, ciascuno di diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi), disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi).

Un idrovolante in acqua di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi), quando è all'ancora, deve portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia.

Un idrovolante in acqua di lunghezza pari o superiore a metri 45,75 (150 piedi), quando è all'ancora, deve portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca di prora ed un fanale a luce bianca di poppa, ambedue visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre miglia; inoltre, se ha un'apertura di ali superiore a metri 45,75 (150 piedi), esso deve portare un fanale a luce bianca all'estremità di ogni ala, per indicare la massima apertura d'ali, visibile per quanto possibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di un miglio.

Un idrovolante incagliato deve portare un fanale di fonda oppure i fanali prescritti nei commi sesto e settimo del presente articolo ed, inoltre, può portare due fanali a luce rossa disposti in linea verticale, ad una distanza fra loro non inferiore a metri 0,91 (3 piedi) e collocati in modo da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte.

Art. 12.

Se è necessario per attirare l'attenzione, le navi o gli idrovolanti in acqua possono mostrare, in aggiunta ai fanali che sono tenuti a portare in base alle presenti norme, un fanale a lampi o a fare uso di segnali detonanti ovvero di qualsiasi altro efficace segnale acustico che non possa essere confuso con alcun altro segnale autorizzato in altri punti delle presenti norme.

Art. 13.

Nulla, nelle presenti norme, deve in alcun modo ostacolare l'applicazione di speciali disposizioni emanate dal Governo di qualsiasi Stato, relativamente ad un maggior numero di fanali di posizione e di fanali per segnali da usarsi a bordo delle navi da guerra, delle navi naviganti in convoglio, delle navi da pesca intente a pescare in flottiglia, e degli idrovolanti in acqua.

Quando il Governo interessato ritiene che una nave da guerra o un'altra nave militarizzata o un idrovolante in acqua di speciale costruzione e impiego, non possa pienamente ottemperare ad una qualsiasi delle presenti norme per quanto riguarda il numero, la posizione, la portata o il settore di visibilità dei fanali o dei segnali senza intralciare la funzione militare della nave o dell'idrovolante, tale nave o idrovolante deve attenersi alle altre disposizioni concernenti il numero, la posizione, la portata o il settore di visibilità dei fanali o dei segnali che il Governo interessato abbia giudicato atte a consentire un'osservanza quanto più stretta possibile dalle presenti norme nei riguardi di detta nave o idrovolante.

Art. 14.

Una nave che naviga a vela e contemporaneamente a mezzo di macchina deve portare durante il giorno, di prora, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un cono nero, col vertice rivolto verso il basso, del diametro alla base non inferiore a metri 0,61 (2 piedi).

Capo III
SEGNALI SONORI E CONDOTTA DELLA NAVIGAZIONE CON VISIBILITA' LIMITATA

Premessa

a) Il fatto di essere in possesso di dati ottenuti per mezzo del radar non esonera una nave dall'obbligo di attenersi strettamente alle norme del presente allegato e, in modo particolare, alle prescrizioni contenute negli articoli 15 e 16.

b) Il capo VII contiene delle raccomandazioni intese a facilitare l'utilizzazione del radar come un aiuto per evitare collisioni quando la visibilità è limitata.

Art. 15.

Una nave a propulsione meccanica di lunghezza uguale o superiore a metri 12,19 (40 piedi), deve essere dotata di un buon fischio, azionato a vapore o da altri mezzi atti a sostituire il vapore, collocato in modo che il suono non possa essere intercettato ad alcun impedimento, di un corno da nebbia efficiente, azionato da un mezzo meccanico, nonchè di una buona campana. Una nave a vela di lunghezza uguale o superiore a metri 12,19 (40 piedi) deve essere dotata di un corno da nebbia e di una campana.

Tutti i segnali prescritti dal presente articolo per le navi in navigazione devono essere emessi:

1) dalle navi a propulsione meccanica, a mezzo del fischio;

2) dalle navi a vela, a mezzo del corno da nebbia;

3) dalle navi rimorchiate, a mezzo del fischio oppure del corno da nebbia.

In tempo di nebbia, foschia, nevicate, forti piovaschi o in ogni altra condizione che in modo analogo limiti la visibilità tanto di giorno quanto di notte, i mezzi di segnalazione prescritti dal presente articolo devono essere usati nel modo seguente:

1) una nave a propulsione meccanica con abbrivo deve emettere, ad intervalli non maggiori di due minuti, un suono prolungato;

2) una nave a propulsione meccanica in navigazione ma con macchina ferma e senza abbrivo deve emettere, ad intervalli non maggiori di due minuti, due suoni prolungati, con un intervallo fra loro di circa un secondo;

3) una nave a vela in navigazione deve emettere, ad intervalli non maggiori di un minuto, un suono se naviga con mure a dritta, due suoni consecutivi se naviga con mure a sinistra, e tre suoni consecutivi quando riceve il vento a poppa del traverso;

4) una nave all'ancora deve suonare rapidamente la campana per circa cinque secondi, ad intervalli non maggiori di un minuto. Sulle navi di lunghezza superiore a metri 106,75 (350 piedi), la campana deve essere suonata sulla parte prodiera, ed inoltre, sulla parte poppiera deve essere suonato per circa cinque secondi, ad intervalli non maggiori di un minuto, un gong od altro strumento di tono e sonorità tali che non possano essere confusi con quelli della campana. Inoltre, una nave all'ancora può, in conformità dell'art. 12, emettere tre suoni consecutivi e precisamente uno breve, uno prolungato ed uno breve, per segnalare ad una nave che si avvicina la propria posizione e la possibilità di una collisione;

5) una nave che rimorchia, o una nave che è impegnata a distendere o a ricuperare un cavo sottomarino od un segnale per la navigazione, o una nave che è in movimento ma che non può allontanarsi dalla rotta di una nave che si avvicina perchè non può governare o manovrare come prescrivono le presenti norme, deve, invece dei segnali di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo emettere ad intervalli non maggiori di un minuto tre suoni consecutivi e precisamente uno prolungato seguito da due brevi;

6) una nave rimorchiata e, qualora ne siano rimorchiate più di una, soltanto l'ultima, se ha l'equipaggio a bordo, deve emettere, ad intervalli non maggiori di un minuto, quattro suoni consecutivi e precisamente uno prolungato seguito da tre brevi; ove sia possibile, questo segnale deve essere fatto immediatamente dopo quello emesso dalla nave che rimorchia;

7) una nave incagliata deve suonare rapidamente la campana e, ove del caso, il gong, secondo le disposizioni di cui al n. 4) del presente articolo, e deve inoltre dare tre colpi di campana, distinti e separati, immediatamente prima e dopo il suddetto suono rapido della campana;

8) una nave intenta a pescare, quando è in navigazione o all'ancora, deve emettere, ad intervalli non maggiori di un minuto, il segnale prescritto dal n. 5) del presente articolo. Una nave quando pesca con lenze trascinate (pesca alla traina) ed è in navigazione, deve emettere i segnali prescritti dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, a seconda dei casi;

9) una nave di lunghezza inferiore a metri 12,19 (40 piedi), una imbarcazione a remi o un idrovolante in acqua, non hanno l'obbligo di emettere i segnali sopra menzionati, ma se non li fanno devono emettere ad intervalli non maggiori di un minuto qualche altro segnale acustico efficace;

10) una nave pilota a propulsione meccanica, quando è in servizio di pilotaggio può, oltre ai segnali prescritti dai commi primo, secondo e quarto del presente articolo, emettere un segnale di riconoscimento consistente in quattro suoni brevi.

Art. 16.

Una nave od un idrovolante in moto sull'acqua, in tempo di nebbia, foschia, nevicate, forti piovaschi, o in qualsiasi altra condizione che in modo analogo limiti la visibilità, deve procedere con velocità moderata, tenendo conto con molta cura delle circostanze e delle condizioni del momento.

Una nave a propulsione meccanica che oda, apparentemente a proravia del suo traverso, il segnale da nebbia di una nave la cui posizione non è accertata, deve, per quanto le circostanze del caso lo consentano, fermare le macchine e quindi navigare con precauzione fino a quando il pericolo di collisione sia passato.

Una nave a propulsione meccanica che rilevi la presenza di un'altra nave a proravia del suo traverso prima di udire il suo segnale di nebbia o osservarla visualmente, può manovrare tempestivamente e decisamente per evitare di trovarsi in posizione troppo ravvicinata, ma se ciò non può essere evitato, essa deve, per quanto le circostanze del caso lo permettano, fermare in tempo utile le sue macchine per evitare una collisione, e navigare quindi con precauzione fino a quando non è cessato il pericolo di collisione.

CAPO IV
NORME DI GOVERNO E MANOVRA

Premessa

a) Tutte le manovre decise in applicazione ed in seguito alla interpretazione delle presenti disposizioni devono essere eseguite con decisione e ampio margine di tempo, in osservanza delle buone regole dell'arte marinara.

b) Il pericolo di collisione, quando le circostanze lo permettano, può essere accertato osservando accuratamente alla bussola il rilevamento della nave che si avvicina. Se il rilevamento non cambia in modo apprezzabile si deve ritenere che tale rischio esiste.

c) I naviganti devono tener presente che un idrovolante in fase di ammarraggio o di decollo o che manovra in condizioni atmosferiche sfavorevoli, può trovarsi nella impossibilità di modificare all'ultimo momento la manovra che si era prefisso.

d) Gli articoli da 17 a 24 si applicano solamente alle navi che sono in vista l'una dell'altra.

Art. 17.

Quando due navi a vela stanno avvicinandosi l'una all'altra in modo da implicare pericolo di collisione, una di esse deve manovrare per lasciare la via libera all'altra nel modo seguente:

a) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;

b) quando tutte e due hanno il vento dallo stesso lato, la nave che è sopra vento deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento.

Ai fini del presente articolo per lato dal quale proviene il vento deve intendersi il lato opposto a quello in cui è bordata la boma della randa e nel caso di navi a vela quadre il lato opposto a quello in cui è bordata la più grande vela di strallo.

Art. 18.

Quando due navi a propulsione meccanica si fanno incontro con rotte direttamente opposte, o quasi opposte, in modo da implicare pericolo di collisione, ciascuna di esse deve accostare a dritta in modo da poter passare sulla sinistra dell'altra. Il presente articolo si applica unicamente ai casi in cui le navi si muovono incontro con rotte direttamente opposte, o quasi opposte, in modo da implicare pericolo di collisione, e non è applicabile a due navi che, continuando nelle loro rotte rispettive, possono passare libere l'una dall'altra. I soli casi in cui essa si applica sono quelli nei quali ciascuna delle due navi si muove incontro all'altra dritto di prora o quasi; in altri termini, ai casi in cui, di giorno, ciascuna nave vede gli alberi dell'altra sullo stesso allineamento, o quasi, dei propri; e, di notte, nei casi in cui ciascuna nave è in posizione tale da scorgere entrambi i fanali laterali dell'altra. Essa non si applica, di giorno, nei casi in cui una nave ne vede un'altra di prora che traversa la propria rotta, o, di notte, nei casi in cui il fanale a luce rossa dell'una è opposto al fanale a luce rossa dell'altra, o il fanale a luce verde dell'una è opposto al fanale a luce verde dell'altra; oppure nei casi in cui una nave vede

di prora il fanale a luce rossa dell'altra senza vedere quello a luce verde, o il fanale a luce verde senza vedere quello a luce rossa; oppure quando si vedono tutti e due i fanali a luce verde e a luce rossa in qualunque altra direzione fuorchè di prora.

Agli effetti del presente articolo e degli articoli da 19 a 29 inclusi, ad eccezione di quanto disposto al terzo comma dell'art. 20 e dell'art. 28, un idrovolante in acqua deve essere considerato come una nave e l'espressione « nave a propulsione meccanica » deve essere intepretata in conformità.

Art. 19.

Quando due navi a propulsione meccanica navigano con rotte che si incrociano in modo da implicare pericolo di collisione, la nave che vede l'altra sulla propria dritta deve lasciare a questa libera la rotta.

Art. 20.

Quando due navi, una a propulsione meccanica e l'altra a vela, navigano con rotte tali da implicare pericolo di collisione, la nave a propulsione meccanica deve lasciare libera la rotta alla nave a vela salvo quanto previsto dagli articoli 24 e 26.

Il presente articolo non dà il diritto ad una nave a vela di intralciare, in un canale ristretto, il transito sicuro di una nave a propulsione meccanica la quale può soltanto navigare in tale canale.

Un idrovolante in acqua deve normalmente tenersi ben libero da tutte le navi ed evitare di intralciare la loro navigazione. Tuttavia, quando vi è pericolo di collisione esso deve attenersi alle presenti norme.

Art. 21.

Quando in base alle presenti norme, una delle due navi deve lasciare libera la rotta all'altra, quest'ultima deve mantenere la propria rotta e la propria velocità. Quando, per qualsiasi causa, quest'ultima nave si trova così vicina all'altra che la collisione non può essere evitata con la sola manovra della nave che deve cedere il passo, anche essa deve agire nel modo più adatto per evitare la collisione (si vedano gli articoli 27 e 29).

Art. 22.

Una nave che in base alle presenti norme deve lasciar libera la rotta ad un'altra nave deve, per quanto possibile, manovrare in modo deciso e tempestivo per ottemperare a tale obbligo e deve evitare, se le circostanze del caso lo consentono, di passare di prora a quest'ultima.

Art. 23.

Una nave a propulsione meccanica che in base alle presenti norme deve lasciare libera la rotta ad un'altra nave, nell'avvicinarsi ad essa deve diminuire, se è necessario, la propria velocità o fermare le macchine ovvero fare marcia indietro.

Art. 24.

Fermo restando quanto stabilito dalle presenti norme, una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave raggiunta.

Una nave che si avvicina ad un'altra venendo da una direzione di più di due rombi di bussola (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso di quest'ultima, che si trova cioè relativamente alla nave che sta raggiungendo in posizione tale che di notte non potrebbe scorgere alcuno dei fanali laterali di questa ultima, deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra; nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento fra le due navi potrà far considerare la nave che raggiunge l'altra come una nave che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti norme o esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta, fino a che non l'abbia oltrepassata e non sia libera da essa.

Se la nave che ne raggiunge un'altra non può stabilire con certezza se si trova a proravia o a poppavia di questa direzione rispetto all'altra nave, essa deve considerarsi come una nave che ne raggiunge un'altra e lasciare a questa libera la rotta.

Art. 25.

Una nave a propulsione meccanica che naviga in un passo stretto deve, quando ciò è possibile e non comporta un pericolo, mantenersi nella metà di destra del passaggio o canale rispetto alla propria rotta.

Una nave a propulsione meccanica che si avvicina al gomito di un canale dove non è possibile vedere altre navi che si avvicinano in senso opposto, deve emettere, al momento in cui essa arriva alla distanza di mezzo miglio dal gomito, un suono prolungato di fischio. A questo segnale deve essere data risposta con un suono analogo da qualsiasi nave a propulsione meccanica in condizione di udirlo che stia avvicinandosi dall'altra parte del gomito. In ogni caso, sia o no udito il segnale di una nave che si avvicina dall'altra parte, il predetto gomito deve essere percorso con attenzione e cautela.

In un canale ristretto una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi) non deve intralciare il transito sicuro di una nave la quale può soltanto navigare in tale canale.

Art. 26.

Le navi non impegnate in operazioni di pesca, ad eccezione delle navi alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 4, devono, quando sono in movimento, lasciare libera la rotta alle navi che stanno pescando con reti, lenze o reti a strascico. Questa norma non dà diritto alle navi intente alla pesca di ostruire un passaggio frequentato da navi che non siano navi da pesca.

Art. 27.

Nell'applicazione e nell'interpretazione delle presenti norme si debbono tenere nel debito conto di tutti i pericoli della navigazione e di collisione e tutte le circostanze particolari, comprese le limitazioni della nave e dell'aeromobile interessato, che possono rendere necessario discostarsi dalle precedenti norme allo scopo di evitare un pericolo immediato.

CAPO V

SEGNALI SONORI DELLE NAVI IN VISTA L'UNA DALL'ALTRA

Art. 28.

Quando le navi sono in vista l'una dell'altra, la nave a propulsione meccanica in navigazione, che cambia la sua rotta in conformità di quanto autorizzato o prescritto dalle presenti norme, deve indicare la sua manovra a mezzo dei seguenti segnali con il fischio:

un suono breve per significare « sto accostando a dritta »;
due suoni brevi per significare « sto accostando a sinistra »;
tre suoni brevi per significare « vado indietro con le macchine ».

La nave a propulsione meccanica che in conformità delle presenti norme deve mantenere la propria rotta e la propria velocità e che, trovandosi in vista di un'altra nave, dubita che essa abbia adottato misure sufficienti per evitare una collisione, può indicare tale dubbio emettendo in rapida successione non meno di cinque suoni brevi di fischio. Una nave che emette tale segnale non è dispensata dagli obblighi stabiliti dagli articoli 27 e 29 o da qualsiasi altra norma, né dall'obbligo di segnalare tutte le manovre eseguite in conformità delle presenti norme, emettendo i dovuti segnali acustici indicati nel presente articolo.

Qualsiasi segnale col fischio menzionato nel presente articolo, può essere ulteriormente indicato con un segnale visivo luminoso consistente in una luce bianca visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno cinque miglia, congegnata in modo che funzioni simultaneamente e congiuntamente con il meccanismo del fischio e rimanga accesa e visibile per lo stesso periodo che funziona il segnale sonoro.

Nulla, nelle presenti norme, deve in alcun modo ostacolare l'osservanza di altre norme speciali emanate dal Governo di qualsiasi Stato per quanto si riferisce all'uso di segnali supplementari col fischio tra le navi da guerra e tra navi naviganti in convoglio.

CAPO VI

VARIE

Art. 29.

Nulla di quanto è prescritto dalle presenti norme può esonerare la nave, il proprietario, il comandante o il suo equipaggio dalle conseguenze di qualsiasi negligenza nel portare i fanali o i segnali prescritti, o nel mantenere il dovuto servizio di vedetta, ovvero nell'attenersi alle precauzioni richieste dalla normale esperienza degli uomini di mare o dalle speciali circostanze del caso.

Art. 30.

Riserva relativa ai regolamenti per la navigazione nei porti e nelle acque interne.

Nulla nelle presenti norme deve ostacolare l'osservanza di norme speciali debitamente emanate dalle autorità locali relativamente alla navigazione nei porti, nei fiumi, nei laghi e nelle acque interne, ivi compresi gli specchi d'acqua riservati agli idrovolanti.

Art. 31.

Segnali di pericolo.

Quando una nave o un idrovolante in acqua è in pericolo e domanda soccorso ad altre navi o a terra, i segnali da usarsi sia separatamente che congiuntamente, sono i seguenti:

a) colpi di cannone oppure altri segnali esplosivi, ad intervalli di circa un minuto;

b) un suono continuo, emesso da qualsiasi apparecchio per segnali da nebbia;

c) razzi od altri artifici pirotecnici proiettanti stelle rosse, lanciati uno alla volta a brevi intervalli;

d) un segnale emesso con la radiotelegrafia oppure con altro sistema di segnalazione, consistente nel gruppo ...---... l'alfabeto Morse;

c) un segnale emesso con radiotelefono, consistente nella parola « Mayday »;

f) il segnale di pericolo del Codice internazionale, indicato con le lettere N. C.;

g) un segnale a riva consistente in una bandiera quadra che abbia al di sopra o al di sotto un pallone o qualsiasi cosa che assomigli ad un pallone;

h) fuochi accesi sulla nave (quali si possono ottenere bruciando barili di catrame, olio, ecc.);

i) un razzo a paracadute oppure un fuoco a mano producente luce rossa;

l) un segnale fumogeno capace di produrre abbondante fumo di colore arancione;

m) movimento lento e ripetuto delle braccia allargate dall'alto in basso da ciascun lato.

Le navi in pericolo possono usare il segnale radiotelegrafico d'allarme o il segnale radiotelefonico d'allarme per attirare la attenzione sulle loro chiamate e loro messaggi di pericolo. Il segnale radiotelegrafico d'allarme che ha lo scopo di far entrare in funzione gli apparecchi automatici di allarme di altre navi che ne sono provviste, consiste in una serie di dodici linee trasmesse in un minuto, della durata di quattro secondi per ogni linea e con un intervallo di un secondo fra due linee consecutive. Il segnale radiotelefonico d'allarme consiste in due tonalità emesse alternativamente per periodi da trenta secondi ad un minuto.

E' vietato l'uso di qualsiasi dei predetti segnali, se non per indicare che una nave o un idrovolante si trova in pericolo, nonché l'uso di qualsiasi segnale che possa venire confuso con uno dei segnali anzidetti.

CAPO VII

RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALL'USO DI INFORMAZIONI OTTENUTE CON IL RADAR COME AIUTO PER PREVENIRE LE COLLISIONI IN MARE.

Art. 32.

Le deduzioni risultanti da insufficienti informazioni fornite dal radar possono essere pericolose e devono essere evitate.

Art. 33.

Una nave che naviga con visibilità limitata con l'aiuto del radar deve, in conformità alle prescrizioni del primo comma dell'art. 16 procedere con velocità moderata. I dati ottenuti col radar sono elementi da prendere in considerazione per stabilire la « velocità moderata ». A tale riguardo si deve tenere presente che piccole navi, piccoli « icebergs » e simili oggetti galleggianti possono non essere rilevati dal radar. L'indicazione ottenuta col radar che una o più navi si trovano nelle vicinanze, può indicare che « la velocità moderata » dovrebbe essere inferiore di quella che un navigante senza radar potrebbe stimare « moderata » nelle stesse circostanze.

Navigando con visibilità ridotta e udendo un segnale sonoro da nebbia di proravia al traverso, la distanza e il rilevamento dell'altra nave ottenuti col radar, non costituiscono, conformemente alle disposizioni del secondo comma dell'art. 16, una certezza tale sulla posizione di detta nave da esonerare una nave dal dovere di fermare le proprie macchine e navigare con precauzione.

Quando, conformemente alle disposizioni del terzo comma dell'art. 16, è fatta una manovra per evitare di trovarsi a distanza ravvicinata, è necessario accertarsi che tale manovra stia producendo l'effetto desiderato. Cambiamenti di rotta e di velocità entrambi, sono manovre per le quali il navigante si deve regolare a seconda delle circostanze.

Art. 34.

Un cambiamento di rotta può essere la manovra più efficace per evitare di trovarsi a distanza ravvicinata, purché:

a) vi sia sufficiente spazio per manovrare;

b) il cambiamento sia fatto in tempo utile;

c) esso sia notevole. Una serie di piccoli cambiamenti di rotta deve essere evitata;

d) non ne risulti un ravvicinamento pericoloso con altre navi.

La scelta del cambiamento di rotta deve essere lasciata alla iniziativa del navigante il quale deve regolarsi a seconda delle circostanze. Una accostata a diritta, specie quando due navi si stanno avvicinando apparentemente con rotte opposte o quasi, è generalmente da preferirsi ad una accostata a sinistra.

Un cambiamento di velocità sia solo o congiuntamente ad un cambiamento della rotta, deve essere notevole. Una serie di piccoli cambiamenti di velocità deve essere evitata.

Se una situazione di « distanza ravvicinata » è imminente, la manovra più prudente può essere quella di eliminare qualsiasi abbrivo della nave.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. 277.

Autorizzazione all'Automobile club di Livorno ad acquistare un immobile.

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Livorno viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dalla signora Carolina Bramanti negli Hemmy, per il prezzo di lire 120.000, la palazzina con annesso giardino, sita in Livorno alla via Verdi n. 6, da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1965.

Disposizioni per l'ammasso volontario dell'olio d'oliva di pressione della campagna 1965-66.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e lo art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 967;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive per l'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 64/128 del 23 dicembre 1963, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee » n. 34 del 27 febbraio 1964, con la quale vengono enunciati i principî di base in ordine all'attuazione di un'organizzazione comunitaria di mercato nel settore dei grassi, in cui sono previsti specifici interventi per la tutela economica dell'olio d'oliva;

Ritenuta la necessità — nelle more di attuazione di tali specifici interventi da parte della Comunità econo-

mica europea e conformemente a quanto finora attuato a sostegno del mercato oleicolo, in armonia con i principî di base sopra richiamati — di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori, intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato dell'olio d'oliva di pressione del raccolto 1965-66 e la stabilità del prezzo relativo;

Ritenuto che, in relazione all'onerosità dell'iniziativa, si rende necessario assistere l'iniziativa stessa con i contributi dello Stato previsti dai citati art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 967;

Ritenuto che, per il conseguimento delle sopra cennate finalità, tenuto conto dell'entità della produzione dell'annata, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di una quantità di prodotto fino a 600.000 quintali;

Considerato che l'efficacia dell'iniziativa, attesa l'importanza del prodotto di cui trattasi per l'economia della produzione e del consumo, è strettamente condizionata dal fatto che l'acquisizione del quantitativo ammassabile venga operata unitariamente e che il successivo collocamento del prodotto ubbidisca ad una unica manovra;

Considerata, pertanto, l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario dell'olio d'oliva di pressione del raccolto 1965-66 assistito dal contributo dello Stato venga assunta da un unico Ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Province olivicole e sia assoggettato a specifici controlli da parte della pubblica Amministrazione;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere i contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dall'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 967, per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio d'oliva di pressione di produzione 1965-66;

Ritenuta l'idoneità della suddetta Federazione ad eseguire tale ammasso volontario nei limiti e con i contributi dello Stato sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 967, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio d'oliva di pressione di produzione 1965-66 fino a 600.000 quintali di prodotto.

Detto ammasso volontario è regolato dalle norme del presente decreto.

Art. 2.

Il quantitativo di prodotto ammassabile di cui al precedente articolo è ripartito tra le Province olivicole secondo la tabella allegata al presente decreto.

La ripartizione potrà essere variata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel corso della gestione, in relazione all'entità delle singole produzioni provinciali ed all'andamento dei conferimenti.

Art. 3.

Per l'esecuzione dell'ammasso, la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di Enti di riforma fondiaria e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto oggetto di conferimento.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione nella misura del 90%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopraindicati non potrà superare l'importo di L. 2.430 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 2.430 milioni.

Art. 5.

In ogni Provincia ove viene attuato l'ammasso volontario dell'olio d'oliva, è istituita una Commissione provinciale nominata dal prefetto e composta:

dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione;

da due rappresentanti dei conferenti;

da due rappresentanti delle Organizzazioni di categoria interessate;

da un rappresentante degli Istituti di credito finanziatori;

da un rappresentante dell'Ente gestore.

A tale Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) ripartire tra i produttori, sulla base delle prenotazioni raccolte dai Consorzi agrari per conto dell'Ente gestore, il contingente di ammasso assegnato alla Provincia, dando la preferenza ai produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione;

c) concordare con l'Ente gestore l'ubicazione dei centri di ammasso da istituire ed esprimere il parere sull'opportunità di accentramenti di prodotto in magazzini debitamente attrezzati;

d) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere fra Ente gestore e conferente;

e) controllare che le spese provinciali di gestione siano contenute in limiti strettamente indispensabili;

f) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione.

Art. 6.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regolerà le varie operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, nonchè i rapporti con i conferenti, debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 7.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è tenuta ad accettare il conferimento di olio d'oliva di pressione all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori agricoli nel limite quantitativo stabilito per ogni Provincia, secondo le direttive delle Commissioni provinciali.

I produttori che intendono conferire l'olio all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'Ente gestore, indicando il quantitativo e la qualità del prodotto (commestibile o lampante) e dichiarando di accettare le norme regolanti l'ammasso volontario.

Il prodotto, da consegnare all'ammasso a cura e spese del conferente, deve essere:

a) per l'olio commestibile: esente da difetti organolettici, con una tolleranza massima di umidità ed impurezza dello 0,20% totale;

b) per l'olio lampante: con acidità non superiore ai 12 gradi e con umidità ed impurezza fino ad un massimo dello 0,50% totale.

Sia per l'olio commestibile che per il lampante le eccedenze di umidità ed impurezze sono dedotte integralmente dal peso dell'olio conferito.

Non sono conferibili partite di olio commestibile con umidità ed impurezze totali superiori all'1% e di olio lampante con umidità ed impurezze totali superiori all'1,50%.

L'Ente gestore, ove ne ravvisi l'opportunità, può consentire che l'olio conferito rimanga affidato alla custodia del conferente, che ne risponderà a titolo di depositario.

Art. 8.

Le caratteristiche dell'olio sono accertate all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senza altro a ciò delegato.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale debbono essere specificate la qualità, la categoria, l'acidità, il quantitativo lordo conferito, le impurità totali accertate, il quantitativo netto e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere la anticipazione presso uno degli sportelli degli Istituti bancari incaricati del pagamento.

I conferimenti dell'olio all'ammasso volontario possono essere effettuati entro e non oltre il 15 aprile 1966. Tale termine potrà essere prorogato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche per singole Province, in relazione a particolari esigenze connesse alla attuazione dell'ammasso.

Art. 9.

Ai produttori agricoli che volontariamente conferiscono per la vendita collettiva di olio d'oliva di pressione sarà corrisposta, a richiesta del conferente, una anticipazione sul prezzo che verrà realizzato dalla vendita.

Tale anticipazione è stabilita nelle seguenti misure:

Olio d'oliva commestibile:

a) 1ª categoria:

olio extra vergine di oliva fino a gradi 0,60 di acidità . . . . L. 74.000

con acidità superiore a gradi 0,60 fino a gradi 0,80 . . . . » 72.000

b) 2ª categoria: olio extra vergine di oliva con acidità superiore a gradi 0,80 ed olio sopraffino vergine di oliva fino a gradi 1,30 di acidità . . . . » 66.000

c) 3ª categoria: olio sopraffino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 1,30 ed olio fino vergine di oliva fino a gradi 2 di acidità . . . . » 61.000

d) 4ª categoria: olio fino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 2 ed olio vergine di oliva con acidità fino a gradi 4 . . . . » 56.000

Olio lampante:

Tipo « A »: con acidità non superiore ai 5 gradi, base 3 gradi . . . . L. 52.000

Tipo « B »: con acidità superiore ai 5 gradi fino ad un massimo di 8 gradi, base 5 gradi . . . . » 50.000

Tipo « C »: con acidità superiore agli 8 gradi fino ad un massimo di 12 gradi, base 8 gradi . . . . » 46.000

I criteri di valutazione degli oli commestibili debbono tener conto delle caratteristiche organolettiche del prodotto, che, congiuntamente all'acidità accertata in sede di analisi chimica, ne determinano l'attribuzione ad una delle categorie indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Per gli oli extra vergini di oliva, per i quali può essere indicata la provenienza, ai sensi dell'art. 1 punto 1) della legge 13 novembre 1960, n. 1407 e per i sopraffini vergini di oliva fino a gradi 1,30 di acidità, le caratteristiche organolettiche debbono corrispondere a quelle peculiari delle zone tipiche per tali produzioni.

In caso di contestazione sul riconoscimento di dette zone tipiche, la questione verrà devoluta all'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale deciderà sentita la locale Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 10.

Il finanziamento per la corresponsione delle anticipazioni previste dal precedente articolo deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito ad un tasso di interesse annuo non superiore al 3,15 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, esclusa I.G.E.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti in relazione all'entità dell'anticipazione ottenuta, alla data in cui è stata incassata, nonchè alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo ammassato in ciascuna Provincia.

Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, a termini delle predette convenzioni, al tasso massimo consentito dall'accordo interbancario.

Art. 11.

Sull'olio conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute fino alla consegna del prodotto stesso agli acquirenti, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto della qualità e delle diverse caratteristiche delle singole partite conferite.

A favore dei conferenti verranno inoltre liquidati, non appena riscossi, i contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 967.

Art. 13.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota parte della anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed interessi.

Art. 14.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato, previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dall'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 967, l'Ente gestore deve:

a) fornire, entro la data del 31 maggio 1966 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto;

per spese tecniche di ogni singola Provincia (magazzinaggio, compenso ai magazzinieri, analisi, travasi, facchinaggi, ecc.);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero della agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario (trasferimenti provinciali ed extraprovinciali, costituzione di masse omogenee di prodotto per agevolarne la vendita, ecc.);

c) dimostrare per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'amper la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nomina-

d) fornire, per ogni provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti. Detti elenchi debbono essere vistati dalle Commissioni provinciali di cui al precedente articolo 5.

Art. 15.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente articolo ed alle conseguenti determinazioni adottate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, verrà disposta l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 16.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso e contenere i costi della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° marzo 1966, acconti all'Ente gestore fino alla misura massima di L. 2.000 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione del quantitativo di olio da ciascuno conferito.

In tal caso l'Ente gestore dovrà assumere formale impegno che l'ammontare complessivo dei contributi da erogare per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio d'oliva sarà contenuto entro il previsto stanziamento di L. 2.430 milioni e che l'eventuale eccedenza sarà assunta a proprio carico.

Art. 17.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 18.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato e riscossi i contributi previsti dal presente decreto, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esame e l'approvazione, il rendiconto della gestione dell'ammasso volontario, distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà sottoposto all'esame e parere della Commissione consultiva centrale di cui al precedente art. 15, dovranno essere indicati: i quantitativi di olio conferiti e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese complessive di gestione, gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 19.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è impegnata la somma di L. 2.430 milioni sul Capitolo 5188/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1965.

Art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1966
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 325

Tabella di ripartizione delle quantità di olio di oliva di pressione di produzione 1965-66 che, in ogni Provincia, potranno fruire dei contributi di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e all'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 967.

Genova	q.li	300		
Imperia	»	5.400		
La Spezia	»	300		
Savona	»	300		
LIGURIA			q.li	6.300
Arezzo	q.li	1.000		
Firenze	»	4.500		
Grosseto	»	5.500		
Livorno	»	1.500		
Lucca	»	500		
Massa Carrara	»	250		
Pisa	»	500		
Pistoia	»	250		
Siena	»	2.000		
TOSCANA			»	16.000
Perugia	q.li	2.250		
Terni	»	1.750		
UMBRIA			»	4.000
Frosinone	q.li	1.000		
Latina	»	1.000		
Rieti	»	3.300		
Roma	»	3.300		
Viterbo	»	4.400		
LAZIO			»	13.000
Campobasso	q.li	2.000		
Chieti	»	6.000		
Pescara	»	5.000		
Teramo	»	1.000		
ABRUZZI E MOLISE			»	14.000
Avellino	q.li	1.000		
Benevento	»	2.000		
Caserta	»	4.000		
Napoli	»	1.000		
Salerno	»	12.000		
CAMPANIA			»	20.000
Bari	q.li	85.000		
Brindisi	»	48.000		
Foggia	»	35.000		
Lecce	»	65.000		
Taranto	»	47.000		
PUGLIE			»	280.000
Matera	q.li	12.500		
Potenza	»	5.500		
LUCANIA			»	18 000
Catanzaro	q.li	52.000		
Cosenza	»	48.000		
Reggio Calabria	»	72.000		
CALABRIA			»	172.000
Agrigento	q.li	4.000		
Caltanissetta	»	1 500		
Catania	»	5.000		
Enna	»	1.500		
Messina	»	7 000		
Palermo	»	7.000		
Ragusa	»	1.500		
Siracusa	»	2.500		
Trapani	»	6.000		
SICILIA			»	36.000
Cagliari	q.li	3.700		
Nuoro	»	4.000		
Sassari	»	13.000		
SARDEGNA			q.li	20.700
Totale generale			q.li	600.000

Roma, addì 26 novembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4218)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1966.

Modifica dell'art. 14 del decreto ministeriale 26 novembre 1965, concernente l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1965-66.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1965, riguardante l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1965-66, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dall'art. 1 della legge 26 luglio 1965, numero 967;

Considerato che, ai fini del controllo di competenza da esercitarsi sulle operazioni della gestione, in sede di liquidazione finale del contributo, si manifesta la opportunità di richiedere all'Ente gestore ulteriori dati ed elementi ad integrazione della documentazione prescritta dall'art. 14 del predetto decreto ministeriale.

Ritenuto pertanto che al dispositivo del citato articolo 14, vanno, conseguentemente, apportate varianti e aggiunte.

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 14 del decreto ministeriale 26 novembre 1965, concernente l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1965-66, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dall'art. 1 della legge 26 luglio 1965, numero 967, è modificato con le seguenti varianti e aggiunte:

« *d*) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti, con le seguenti indicazioni: data del conferimento; numero del relativo bollettino; qualità del prodotto conferito, in riferimento all'art. 9 del presente decreto; quantitativo conferito. Detti elenchi debbono essere vistati dalle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 5;

e) fornire un analitico elenco delle vendite del prodotto ammassato, con le seguenti indicazioni: data di vendita (risultante dal contratto); quantità venduta e consegnata; qualità; importo riscosso; modalità di pagamento (per contanti o differito di giorni . . . .); data della consegna ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1966
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 321

(4219)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1966.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 31/9426 in data 28 febbraio 1966, con la quale l'I.N.P.S. designa il dott. Ugo Massa quale suo rappresentante supplente in seno alla Commissione stessa, in sostituzione del dott. Norberto Palatiello;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ugo Massa è chiamato a far parte, in qualità di membro supplente, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Norberto Palatiello.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1966
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 379

(4243)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ipotens » pillole, della ditta Fulton Co. di Alessandria. (Decreto di revoca numero 4006/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 ottobre 1951, con il quale veniva registrata al n. 5349 la specialità medicinale denominata « Ipotens » pillole, a nome della ditta Fulton Co., con sede in Alessandria, viale Medaglie d'Oro n. 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la quantità di solfocianato di potassio è risultata del 62,2 % inferiore a quella dichiarata (dichiarato cg. 2,25, trovato cg. 0,85) e la quantità di teobromina, determinata col metodo inviato dalla ditta è risultato dell'88 % inferiore a quella dichiarata (dichiarato cg. 12, trovato cg. 1,44) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ipotens » 30 pillole, registrata al numero 5349 con decreto in data 2 ottobre 1951 a nome della ditta Fulton di Alessandria.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Alessandria è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1966

Il Ministro: Mariotti

(4086)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale Ricostituente Ifarm, sciroppo, della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm di Napoli. (Decreto di revoca n. 4003/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 agosto 1958, con il quale veniva registrata al n. 14.149 la specialità medicinale Ricostituente - Ifarm - sciroppo flacone gr. 150 a nome della ditta Istituto chimico farmaceutico Vinam ora Laboratorio farmacologico Ifarm, con sede in Napoli, via San Giuseppe dei Nudi, 77, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1931, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ricostituente Ifarm nella seguente preparazione sciroppo - flacone gr. 150 registrata al n. 14149 in data 11 agosto 1958 a nome della ditta Istituto chimico farmacologico Vinam ora Laboratorio farmacologico Ifarm - Napoli.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1966

Il Ministro: Mariotti

(4083)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Panicale (Perugia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 giugno 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio formato dalle zone dei fogli catastali numeri 1, 2, 6 del comune di Panicale;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Panicale (Perugia);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Soc. r. l. Montalera;

Considerato che il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, a presentare per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre ad offrire importanti e molteplici vedute panoramiche sia a chi percorre la strada provinciale Chius-Magione sia a chi traversa per acqua il lago Trasimeno, costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza formato dalla costa del lago stesso e dalla collina di Montalera;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Panicale (Perugia) costituita dalle aree dei fogli catastali numeri 1, 2, 6 ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Panicale provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 27

Oggi 25 giugno 1965, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita: la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) COMUNE DI PANICALE: Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Il presidente, sig.ra Alba Buitoni Gatteschi, propone ed illustra la necessità di tutelare panoramicamente e paesisticamente le zone costiere del lago Trasimeno e la zona del comune di Perugia denominata Santa Margherita.

(*Omissis*).

La Commissione prende in esame il problema della tutela del comprensorio formato dalle zone dei fogli catastali numeri 1, 2 e 6 del comune di Panicale, luoghi che offrono importanti e molteplici vedute panoramiche sia a chi percorre la strada provinciale Chiusi-Magione, sia a chi traversa per acqua il lago Trasimeno; tali vedute panoramiche hanno per oggetto un notevole quadro formato dall'insieme della costa del lago e della collina di Montalera.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia, considerato che l'insieme delle zone comprese nei fogli numeri 1, 2 e 6 del comune di Panicale, costituiscono un complesso di caratteristico aspetto di valore panoramico, estetico, tradizionale e paesistico, godibile dai punti di vista sopraindicati, all'unanimità propone ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del comune di Panicale compresa nei fogli catastali numeri 1, 2 e 6, sia sottoposta a vincolo panoramico; come limitato in rosso nella planimetria allegata.

(*Omissis*).

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: BUITONI GATTESCHI

Il segretario: D'ARIENZO

(4154)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « C.I.S.A. Viscosa - Compagnia Industriale Società per Azioni per le Produzioni Viscosa », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società « C.I.S.A. Viscosa - Compagnia Industriale Società per Azioni per le Produzioni Viscosa », con sede in Roma, via Sicilia n. 162, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica alla « S.N.I.A. Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa » S.p.A., con sede in Milano, ed alla Interfan Società per azioni, con sede in Napoli;

Considerato che la Società « C.I.S.A. Viscosa - Compagnia Industriale Società per Azioni per le Produzioni Viscosa » risulta consociata alle Società suddette, ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società « C.I.S.A. Viscosa - Compagnia Industriale Società per Azioni per le Produzioni Viscosa », con sede in Roma, via Sicilia n. 162, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica nonchè gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito della consociazione con la « S.N.I.A. Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa » S.p.A., con sede in Milano, e con la Interfan Società per Azioni, con sede in Napoli.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Roma con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chede al Presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1966

(4230) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 7 maggio 1966 Miritello Francesco, notaio residente in Gallina, frazione del comune di Reggio Calabria, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria.

(4127)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Diritto comune» presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze, è vacante la cattedra di «Diritto comune», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4313)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione «La San Vincenzo» con sede in Milano, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1966, l'Associazione «La San Vincenzo», con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire il legato costituito da 52 azioni Italpi, disposto in suo favore dalla defunta signora Amati Teresa, con testamento olografo 21 agosto 1961, pubblicato a rogito del notaio dott. Guido Clerici (n. repertorio 61953 del 20 novembre 1964).

(3985)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di divieto di caccia e uccellagione nella zona denominata «Pian di Giorgio» in provincia di Viterbo

Con decreto ministeriale 26 aprile 1966, fino al 30 giugno 1970 è vietato, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, la caccia e uccellagione alla lepre, alla starna, al fagiano nella zona in agro di Viterbo denominata «Pian di Giorgio» delimitata dai confini fissati nel presente decreto ministeriale 6 agosto 1962.

(3892)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Velia, per la bonifica del bacino dell'Alento, con sede in Salerno.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10946 in data 26 aprile 1966, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Velia, per la bonifica del Bacino dell'Alento con sede in Salerno deliberato dal Consiglio dei delegati in data 26 maggio 1964.

(3981)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni boschivi siti in agro del comune di Taverna (Catanzaro), di complessivi ettari 211.96.00, espropriati in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 690 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta CAPOCCHIANI Giuseppe, Emma e Diana fu Giovanni e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 18.412.172 (lire diciottomilioniquattrocentododicimilacentosettantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 15 ottobre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3891)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 marzo 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1966
registro n. 21 Esercito, foglio n. 235

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 9 ottobre 1919, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1919, registro n. 151 Guerra, foglio n. 99 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 97, pagina 5909):

Sforza Arturo, da Corato (Bari), tenente f. cpl. 117° Rgt. f. (M.M.). Il nome viene così rettificato: Domenico Arturo.

Regio decreto 27 maggio 1920, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1920, registro n. 175 Guerra, foglio n. 104 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 50, pagina 2651):

Sforza Arturo, da Corato (Bari), tenente f. cpl. 117° Rgt. f. (M.M.). Il nome viene così rettificato: Domenico Arturo.

Regio decreto 3 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1936, registro n. 16 Colonie, foglio n. 343 (Bollettino ufficiale 1936, dispensa 82, pagina 4719):

Sforza Arturo, da Corato (Bari), 1° capitano IV Btg. eritreo. Il nome viene così rettificato: Domenico Arturo.

Regio decreto 7 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1937, registro n. 37 Guerra, foglio n. 249 (Bollettino ufficiale 1938, dispensa 7, pagina 612):

Sforza Arturo, di Nicola e di Azzolini Clementina, 1° capitano IV Btg. eritreo «Toselli». Il nome viene così rettificato: Domenico Arturo.

Regio decreto 13 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1938, registro n. 29 Africa italiana, foglio n. 315 (Bollettino ufficiale 1939, dispensa 18, pagina 1491):

Sforza Arturo, di Nicola e di Azzolini Clementina, 1° capitano IV Btg. eritreo «Toselli». Il nome viene così rettificato: Domenico Arturo.

Regio decreto 21 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1938, registro n. 29 Africa italiana, foglio n. 320 (Bollettino ufficiale 1939, dispensa 29, pagina 2359):

Sforza Arturo Domenico, di Nicola e di Azzolini Clementina, nato a Corato il 2 gennaio 1895, 1° capitano IV Btg. eritreo. Il nome viene così rettificato: Domenico Arturo. Inoltre l'anno di nascita è: 1893.

(4124)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale Freisa di Chieri », con sede in Chieri (Torino).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 aprile 1966 i poteri conferiti al dott. Giovanni Renato Pitet, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale Freisa di Chieri », con sede in Chieri (Torino) sono stati prorogati fino al 13 ottobre 1966.

(4075)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della « 1ª Mostra-mercato nazionale degli strumenti ad arco moderni » di Cremona

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cremona, con nota del 27 aprile 1966, n. 9998, ha comunicato che gli organizzatori della « 1ª Mostra-mercato nazionale degli strumenti ad arco moderni » hanno rinunciato all'allestimento della suddetta edizione, che avrebbe dovuto aver luogo in Cremona dal 24 ottobre al 4 novembre p. v., come precedentemente programmato.

(4128)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante n. 4 al piano regolatore generale del comune di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1966, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 229, è stata approvata la variante n. 4 al piano regolatore generale del comune di Torino, relativa alla costruzione del nuovo ospedale « Martini ».

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(4129)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, n. 14776, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 57, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 18 marzo 1965 dal sig. Rosa Paolo, nato a Pozzallo il 27 febbraio 1932, avverso il provvedimento di reiezione, emesso dal Ministro per il tesoro in data 12 ottobre 1964, ai sensi dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, della domanda d'indennizzo per danni di guerra in Tunisia, viene respinto.

(4052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 16 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,62	624,80	624,85	624,77	624,75	624,64	624,79	624,65	624,64	624,77
$ Can.	579,887	580,20	580,50	580 —	579,25	580 —	580,12	580 —	580 —	580,20
Fr. Sv.	144,73	144,67	144,75	144,67	144,70	144,71	144,68	144,75	144,71	144,67
Kr. D.	90,326	90,34	90,31	90,33	90,35	90,33	90,325	90,30	90,33	90,33
Kr. N.	87,26	87 —	87,27	87,275	87,30	87,27	87,28	87,25	87,27	87,26
Kr. Sv.	121,31	121,40	121,40	121,39	121,30	121,30	121,40	121,30	121,30	121,32
Fol.	172,51	172,04	172,13	172,105	172 —	171,99	172,075	172 —	171,99	172,05
Fr. B.	12,55	12,553	12,5475	12,5425	12,545	12,55	12,545	12,55	12,55	12,545
Franco francese	127,43	127,45	127,45	127,455	127,425	127,43	127,465	127,40	127,43	127,43
Lst.	1744,27	1744,10	1744,20	1744,175	1744 —	1744,35	1744,15	1744,35	1744,35	1744,15
Dm occ.	155,43	155,50	155,50	155,505	155,40	155,43	155,51	155,40	155,43	155,50
Scell. Austr.	24,174	24,17	24,17	24,18	24,15	24,17	24,1785	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,75	21,76	21,75	21,7625	21,78	21,76	21,753	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,42	10,425	10,43	10,4275	10,42	10,42	10,424	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 16 maggio 1966

Rendita 5 % 1935	108,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,425
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,475
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1966

1 Dollaro USA	624,78
1 Dollaro canadese	580,06
1 Franco svizzero	144,675
1 Corona danese	90,327
1 Corona norvegese	87,277
1 Corona svedese	121,395
1 Fiorino olandese	172,09
1 Franco belga	12,544
1 Franco francese	127,46
1 Lira sterlina	1744,162
1 Marco germanico	155,507
1 Scellino austriaco	24,179
1 Escudo Port.	21,758
1 Peseta Sp.	10,426

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli Albi per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di una autorimessa interrata sottostante l'edificio.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Viste le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza in data 20 gennaio 1966 e 28 aprile 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1965, che approva il piano regolatore generale del comune di Roma;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli Albi per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di una autorimessa interrata sottostante l'edificio.

Il fabbricato dovrà sorgere sull'area delimitata da via della Missione, piazza del Parlamento (entro i limiti planimetrici esistenti all'atto delle demolizioni effettuate per la costruzione del Palazzo Basile), via di Campo Marzio e, nel rimanente lato, da proprietà dell'Amministrazione e di terzi.

Art. 2.

Nella redazione del progetto il concorrente dovrà:

a) tener conto che il nuovo fabbricato è destinato ad integrare il complesso degli edifici attualmente a disposizione della Camera dei deputati e che esso dovrà collegarsi con il Palazzo di Montecitorio mediante passaggi sotterranei e un cavalcavia. Il cavalcavia dovrà essere previsto in corrispondenza dell'ingresso del n. 8 di via della Missione in asse con il Salone dei « passi perduti »;

b) assicurare un armonico inserimento del nuovo edificio nell'ambiente circostante, sia dal punto di vista urbanistico sia da quello architettonico, tenendo soprattutto conto della particolare importanza della zona. L'altezza dell'edificio dovrà adeguarsi alle quote di gronda degli edifici della piazza, escluso il Palazzo Basile;

c) prevedere accessi e svincoli per l'autorimessa sotterranea tenuto conto delle attuali direttrici di traffico.

Art. 3.

Nella redazione del progetto il concorrente dovrà tener presente che gli uffici ed i servizi saranno utilizzati dai parlamentari, dal personale, dagli estranei secondo le seguenti indicazioni:

A) Uffici e servizi utilizzati dai parlamentari, dal personale e dagli estranei:

1) biblioteca e relativi uffici;
2) uffici destinati ai Servizi studi, legislazione e inchieste parlamentari e documentazione e statistiche parlamentari;
3) autorimessa sotterranea;
4) ristorante;
5) sale di ricevimento per il pubblico.

B) Uffici e servizi utilizzati dai parlamentari e dal personale:

1) archivio centrale (locali per macchinari ed uffici);
2) centro elettronico di elaborazione dati;
3) centro microfilmatura e riproduzione documenti;
4) sale di scrittura per i deputati;
5) uffici degli ex Presidenti dell'Assemblea;
6) due appartamenti di rappresentanza;
7) servizi vari: ambulatorio medico, banca, ufficio postale, telegrafico e telefonico, tabaccheria, impianti igienico-sanitari e barbieria.

Il concorrente dovrà prevedere anticamere per commessi, spogliatoi e servizi nonchè locali accessori ed attrezzature (ingressi, atri, scale, disimpegni, ascensori e montacarichi) per gli uffici ed i servizi, di cui ai punti *A*) e *B*) del presente articolo, tenendo conto che quelli destinati ai parlamentari ed al personale dipendente dovranno essere separati da quelli destinati agli estranei.

Art. 4.

Le indicazioni ed i dati necessari alla impostazione del progetto sono i seguenti:

1) *Biblioteca*: per la biblioteca, accessibile ai parlamentari ed ai dipendenti della Camera nonchè ad estranei autorizzati, dovranno essere previsti i seguenti ambienti:

a) magazzino con ricettività di 1.000.000 di volumi;

b) sala cataloghi (mq. 350) con servizio di distribuzione dei volumi comune alle tre categorie di utenti suindicate e sale di lettura separate, con una capacità ricettiva globale di circa 100 posti, tenendo presente che il numero degli estranei sarà limitato. Il servizio di distribuzione dovrà essere direttamente collegato con il magazzino libri mediante sistemi di trasporto meccanici per i volumi e per le schede di richiesta (montacarichi, nastri trasportatori, posta pneumatica);

c) sala di consultazione di enciclopedie, dizionari, opere generali, atti parlamentari e raccolte legislative e altre sale per la conservazione e la lettura di giornali e riviste;

d) ufficio del bibliotecario, ufficio del vice bibliotecario e numero due locali per la segreteria;

e) accessione, amministrazione, scambi e diritto di stampa (mq. 150-200);

f) catalogazione, copia schede, segnatura inventario e cartellinatura (mq. 200);

g) revisione ed inserzione schede nei catologhi (n. 2 locali per mq. 50 complessivi);

h) preparazione, consegna e controllo delle opere da rilegare (n. 2 locali);

i) sala di riunione per 15 persone circa;

l) ambienti per l'ufficio pubblicazioni della biblioteca (n. 3 locali);

m) ambienti da destinare a spogliatoi e servizi igienici del personale per 50 persone e servizi igienici per deputati ed estranei.

2) *Uffici per il Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari.* Il concorrente dovrà prevedere ambienti per 20 funzionari ed impiegati, una sala riunione, con una ricettività di cinquanta posti, ed uffici contigui per la Presidenza e la segreteria. Tali uffici dovranno essere adiacenti alla biblioteca e direttamente collegati con essa.

3) *Uffici per il Servizio documentazione e statistiche parlamentari.* Il concorrente dovrà prevedere ambienti, direttamente collegati con il Servizio studi, per sedici funzionari ed impiegati.

4) *Autorimessa sotterranea.* L'autorimessa, riservata ai parlamentari ed al personale, dovrà avere la capacità totale di 700-800 autovetture. Il concorrente dovrà predisporre la soluzione più idonea, sia sotto il profilo del costo sia sotto quello della massima ricettività, nell'osservanza delle disposizioni vigenti con particolare riguardo ai sistemi di ventilazione e di prevenzione degli incendi. Qualunque sia la soluzione di discesa e salita degli autoveicoli (a rampa o meccanizzata), gli accessi dovranno essere ubicati considerando che l'afflusso e l'uscita delle vetture, nel limite di circa 200 unità, deve avvenire quattro volte al giorno entro il più breve tempo possibile.

5) *Ristorante.* Il ristorante, con una capacità di almeno 250 servizi contemporanei, dovrà essere accessibile anche ad ospiti provenienti dall'esterno. A tal fine potranno essere previste due sale, di cui una riservata agli onorevoli deputati. Collegati con il ristorante dovranno essere previsti ambienti di disimpegno e di attesa, un piccolo bar, un guardaroba nonchè tutti gli impianti accessori (cucina, frigoriferi, dispensa, toilettes) dimensionati tenendo presente il presumibile numero degli utenti e la necessità di un rapido avvicendamento degli stessi.

6) *Sale di ricevimento del pubblico.* Il concorrente dovrà prevedere da 15 a 20 sale, delle quali alcune più piccole, per il ricevimento di singole persone e altre sale più grandi per il ricevimento di gruppi. L'accesso per gli estranei deve essere previsto direttamente dall'esterno; quello per i deputati anche dall'interno. Dovranno essere altresì previsti guardaroba, servizi igienici e telefoni a disposizione del pubblico.

7) *Archivio centrale.* Il concorrente dovrà prevedere da 10 a 12 locali destinati ad archivio, nei quali saranno installati macchinari ed uffici, che potrebbero trovare ubicazione anche

al primo piano interrato, in collegamento, comunque, con il Centro elettronico e con l'archivio legislativo sito nel Palazzo Basile.

8) *Centro elettronico di elaborazione dati (C.E.D.).* Il concorrente dovrà prevedere locali destinati al Centro elettronico di elaborazione dati e relativi uffici per un totale di 600-700 mq. di superficie utile. Nei locali destinati al C.E.D. saranno impiantati i sistemi elettronici di elaborazione e le macchine per la perforazione dei supporti meccanografici, e saranno sistemati, inoltre, gli uffici per il personale, gli spogliatoi per gli operatori, l'archivio elettronico e il reparto manutenzione delle macchine. Il Centro, che potrebbe trovare ubicazione anche al primo piano interrato, dovrà essere, comunque, collegato con l'archivio centrale.

9) *Centro microfilmatura e riproduzione documenti.* Il concorrente dovrà prevedere locali destinati ai reparti microfilmatura e riproduzione documenti nonchè agli uffici relativi per un totale di 200-250 mq. di superficie utile. Nei locali destinati alla microfilmatura saranno sistemati: macchine microriproduttrici e fotoriproduttrici a contatto, microfilomoteca, camera oscura, apparecchi per il controllo e la confezione, laboratorio chimico e magazzino materiali. Nei locali destinati alla riproduzione dei documenti saranno sistemati: macchine stampatrici e compositrici, gabinetto tecnofotografico, apparecchi xerografici, attrezzature per l'allestimento e la confezione degli stampati, magazzino materiali.

10) *Sale di scrittura.* Il concorrente dovrà prevedere sale di scrittura per una complessiva ricettività di 540 deputati. Gli ambienti dovranno consentire che a ciascun parlamentare possa essere riservato un posto di lavoro singolo costituito da un ampio scrittoio e da un complesso scaffale-stipetto. Attigui alle predette sale dovranno essere previsti ambienti per installare un ufficio copia per 20 dattilografe ed alcuni locali per i segretari dei deputati.

11) *Uffici degli ex Presidenti dell'Assemblea.* Il concorrente dovrà prevedere otto ambienti, ciascuno preceduto da un locale da destinare a segreteria, disimpegnati tutti da una anticamera comune o, al massimo, da due.

12) *Due appartamenti di rappresentanza.* Saranno previsti nel fabbricato due appartamenti per complessivi mq. 700 circa, che potrebbero essere ubicati all'ultimo piano dell'edificio. I due appartamenti potranno sorgere in corpo sopraelevato arretrato, senza pregiudizio delle visuali prospettiche e panoramiche.

13) *Servizi vari.* Il concorrente dovrà prevedere locali destinati a:

a) banca: saranno previsti una sala sportelli per tutti i servizi bancari e due locali destinati ad uffici. I locali destinati al servizio bancario potranno essere ubicati al piano terra in collegamento con l'atrio di accesso;

b) ufficio postale, telegrafico e telefonico: dovranno essere previsti una sala casellario per n. 750 caselle postali, ciascuna raggiungibile direttamente e contemporaneamente dai parlamentari, una sala sportelli per tutti i servizi postelegrafonici, un ufficio destinato al direttore, tre uffici per il personale, una sala per cabine telefoniche, uno spogliatoio per il personale e i relativi servizi igienici;

c) ambulatorio medico: per tale servizio, che provvederà anche alla preparazione e all'aggiornamento delle schede sanitarie degli utenti, saranno previste tre sale destinate alla consultazione, un ambulatorio, una sala di attesa e due locali destinati ad uffici, possibilmente da ubicare al pianterreno;

d) tabaccheria: saranno previsti uno o due locali;

e) bagni: saranno previsti tutti i servizi igienico-sanitari (bagni, docce e spogliatoi) occorrenti ai deputati, ritenento sufficienti venti impianti a doccia e quindici bagni;

f) barbieria: sarà prevista una sala con una ricettività di quindici utenti contemporaneamente nonchè ripostigli per gli spogliatoi del personale e depositi materiale;

g) servizi necessari e locali adeguati per gli impianti tecnici, di condizionamento di aria, igienici, elettrici, ecc.

14) Il concorrente potrà prevedere l'inserimento dell'antica fontana barocca di cui all'art. 5, n. 7).

Art. 5.

Costituiscono documenti integrativi del presente bando:

1) breve relazione descrittiva sul funzionamento dei Servizi della Camera dei deputati con riferimento alla sede attuale ed al costruendo edificio;

2) la planimetria generale della zona circostante l'area con l'indicazione delle direttrici di traffico attuali (scala 1:1000);

3) n. 4 profili quotati degli edifici circostanti (scala 1:500);

4) le indicazioni di massima della stratigrafia del terreno;

5) il rilievo quotato dell'area (scala 1:200);

6) schema delle canalizzazioni interessanti l'area e le strade confinanti (scala 1:500);

7) rilievi della fontana barocca, di cui all'art. 4, n. 14) (scala 1:100);

8) n. 10 fotografie dell'ambiente circostante.

Copia di tali documenti integrativi dovrà essere ritirata presso il Servizio di amministrazione e provveditorato della Camera dei deputati, via della Missione n. 8.

Art. 6.

Ciascun concorrente o gruppo di concorrenti potrà partecipare al concorso con un solo progetto.

Qualora al concorso partecipino più concorrenti riuniti in gruppo, uno di essi deve assumere la rappresentanza dell'intero gruppo nei rapporti con la Camera dei deputati.

Il conferimento della rappresentanza deve risultare da apposito atto rogato in forma pubblica.

Ad ogni effetto del presente concorso il gruppo di concorrenti avrà la medesima posizione giuridica del concorrente singolo.

Art. 7.

Il progetto dovrà comprendere i seguenti elaborati:

1) una relazione con l'indicazione dei criteri generali di progetto, dei materiali previsti, delle soluzioni adottate per le fondazioni, le strutture e gli impianti, e corredata dai relativi schemi di massima. Nella stessa relazione dovrà essere fatto cenno degli intendimenti del concorrente per l'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237;

2) la planimetria generale del nuovo edificio nella quale siano riportati i fabbricati e le strade esistenti come risultano dal documento n. 2 dell'art. 5;

3) la planimetria particolareggiata come risulta dal documento n. 5 dell'art. 5 con indicazione degli svincoli del traffico relativi all'autorimessa (scala 1:200);

4) la piante quotate dei vari piani dell'edificio (scala 1:100);

5) le sezioni quotate (scala 1:100);

6) i prospetti (scala 1:100);

7) particolari e dettagli architettonici in scala opportuna (al massimo n. 2 tavole) con l'indicazione a colori dei materiali prescelti;

8) tre prospettive eseguite con qualsiasi tecnica con punto di vista reale documentato nelle planimetrie;

9) il plastico dell'edificio (scala 1:200);

10) il computo metrico del volume dell'edificio tenendo distinta la parte fuori terra dalla parte interrata.

Gli elaborati di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) saranno presentati in copia eliografica in nero, senza colorazione. Tutti gli elaborati grafici saranno montati su supporto rigido nelle misure costanti 0,85 × 1,10.

Non sono ammessi altri elaborati, modelli o plastici oltre quelli sopra indicati, a pena di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli elaborati del progetto non dovranno essere firmati dai concorrenti, ma soltanto contraddistinti con un motto.

Il nome, cognome e indirizzo del concorrente ed il motto prescelto saranno scritti su di un foglio, chiuso in una busta opaca sigillata, contenente inoltre il certificato di iscrizione all'albo professionale, nonchè, per i concorrenti in gruppo, l'atto di conferimento della rappresentanza ed i certificati di iscrizione all'albo professionale di ciascuno di essi.

La busta sigillata deve essere distinta esternamente con lo stesso motto apposto sugli elaborati e deve recare l'indicazione dell'oggetto del concorso nella precisa dizione riportata nel presente bando.

Art. 9.

Gli elaborati del progetto, unitamente alle buste sigillate di cui al precedente articolo, dovranno pervenire, a cura e spese dei concorrenti, chiusi in plichi sigillati, sui quali saranno ripetuti il motto e l'indicazione dell'oggetto del concorso nella precisa dizione riportata nel presente bando. al Servizio di amministrazione e provveditorato della Camera dei deputati, via della Missione, 8, che ne curerà l'accettazione entro il termine

improrogabile delle ore 12 del 15 ottobre 1966, rilasciando ricevuta con la indicazione del giorno e dell'ora della ricezione.

Subito dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, il Servizio di amministrazione e provveditorato redigera il verbale delle operazioni svolte.

Non saranno accettati elaborati di progetto pervenuti dopo la scadenza del termine indicato per qualsiasi causa anche non imputabile al concorrente.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con successivo decreto del Presidente della Camera, è così composta:

a) *Presidenza*: Il Presidente della Camera dei deputati;

b) *Membri*: due Vice Presidenti, i deputati Questori, due Segretari di Presidenza, il Segretario Generale, il Capo del Servizio amministrazione e provveditorato e due Consiglieri esperti dei Servizi, l'Avvocato dello Stato consulente legale e i tre consulenti tecnici della Camera dei deputati, l'Assessore all'urbanistica del comune di Roma, il direttore generale delle Antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione; il presidente della III Sezione del Consiglio superiore delle Antichità e belle arti, il presidente della I Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il presidente della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il direttore generale dell'Urbanistica presso il Ministero dei lavori pubblici, il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, il provveditore alle Opere pubbliche per il Lazio, un funzionario tecnico direttivo dell'Ufficio speciale piano regolatore del comune di Roma designato dal sindaco di Roma, un funzionario tecnico designato dal direttore generale dei Servizi antincendi del Ministero dell'interno, due membri scelti ciascuno da una terna di professionisti proposta rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti, un membro scelto da una terna proposta dall'Istituto nazionale di urbanistica, quattro membri scelti tra critici d'arte ed esperti di architettura e di urbanistica, ed un esperto in scienze e tecnologia delle costruzioni, prescelti dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni di componenti della Commissione giudicatrice, il Presidente della Camera provvede alla sostituzione; se si tratta di componente chiamato per ragioni della carica ricoperta, provvede con altro funzionario designato dall'Amministrazione interessata.

Nel caso in cui le designazioni richieste non siano effettuate nel termine fissato, il Presidente provvede d'ufficio.

Le deliberazioni della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Segreteria della Commissione è curata da un funzionario del Servizio di amministrazione e provveditorato.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice forma, entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione degli elaborati, la graduatoria dei progetti, distinguendo quelli meritevoli di premio dagli altri.

Il progetto meritevole del primo premio sara dichiarato vincitore del concorso.

Al primo classificato è assegnata la somma di L. 25.000.000.

La Commissione giudicatrice disporrà della somma di lire 30.000.000 per la formazione di altri tre premi da assegnare a progetti ritenuti meritevoli e potrà, nei limiti di un'ulteriore somma di L. 30.000.000, disporre la assegnazione di contributi, a titolo di parziale rimborso delle spese, agli autori di quei progetti che, all'infuori dei premiati, saranno ritenuti meritevoli.

Non è ammessa l'assegnazione di premi ex aequo.

Con l'assegnazione dei premi il concorrente primo classificato e gli altri concorrenti premiati rimangono completamente soddisfatti per ogni e qualsiasi eventuale pretesa in relazione alla partecipazione al concorso ed al trasferimento della proprietà dei progetti alla Camera dei deputati.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste di cui al precedente art. 8 limitatamente ai progetti dichiarati meritevoli di premio e a quelli ai quali riterrà di assegnare un contributo per parziale rimborso spese.

I progetti non premiati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'esito del concorso, su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna.

Trascorso tale termine l'Amministrazione della Camera dei deputati non risponderà dei progetti non ritirati.

I progetti premiati passeranno in esclusiva proprietà della Camera dei deputati che potrà farne oggetto di esposizione.

Art. 13.

La Camera dei deputati si riserva la facoltà di dare esecuzione al progetto primo classificato.

Nel caso che venga deciso di dare esecuzione al progetto dichiarato vincitore, la redazione del progetto esecutivo è curata da un gruppo di progettazione di cui fanno parte il concorrente vincitore, la speciale sezione dell'Ufficio tecnico del Servizio di amministrazione e provveditorato della Camera dei deputati, eventuali consulenti specialisti e uno o più fra i progettisti premiati ai quali siano da attribuire soluzioni particolari di interesse tale da renderne opportuno il recempimento nel progetto esecutivo.

Con convenzione da stipularsi con il concorrente vincitore verranno stabiliti i termini della collaborazione e l'importo dei compensi da corrispondere sulla base delle tariffe professionali vigenti.

Al concorrente vincitore sarà affidata la consulenza artistica, in relazione alla direzione dei lavori, la quale spetta alla speciale sezione dell'Ufficio tecnico del Servizio di amministrazione e provveditorato della Camera dei deputati. Il compenso per la consulenza artistica sarà stabilito dalla predetta convenzione con riferimento alle tariffe professionali vigenti.

Qualora il concorrente primo classificato si identifichi in uno dei gruppi di concorrenti, la convenzione di cui al presente articolo è stipulata dalla Amministrazione con il rappresentante del gruppo o con altro soggetto designato dal gruppo stesso tra i propri componenti con atto rogato in forma pubblica.

Art. 14.

I concorrenti non potranno pubblicare, anche parzialmente, gli elaborati fino a che non sia data notizia dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando ed i concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa per la redazione dei progetti.

Art. 15.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1966

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(4183)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Collocamento dei professori ciechi di canto corale e di educazione musicale nel ruolo speciale transitorio della scuola media, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1373.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1373;

Ordina:

Art. 1.

Il collocamento nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, può essere richiesto dai professori di educazione musicale e di canto corale ciechi che:

a) risultino in servizio nelle scuole secondarie di primo grado alla data del 6 gennaio 1966;

b) abbiano un'anzianità di servizio scolastico di almeno tre anni, con la qualifica per ogni anno non inferiore a « valente »;

c) siano forniti di uno dei seguenti titoli: diploma di abilitazione di musica e canto conseguito negli esami di Stato di cui alla classe XII della tabella approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, o diploma di abilitazione di musica e canto corale conseguito negli esami di Stato di cui alla classe LIV della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Art. 2.

Ai fini del collocamento nel ruolo speciale transitorio gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta da bollo, nella quale sono tenuti ad indicare, a pena di nullità della domanda:

a) il cognome e il nome (le aspiranti coniugate riporteranno il cognome da nubili), il luogo e la data di nascita;

b) il titolo di studio posseduto;

c) la sede o le sedi ove desiderano essere assegnati;

d) il preciso recapito. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni di documenti che gli fossero fatti al recapito dichiarato;

e) di non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica Amministrazione;

f) di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La domanda deve essere datata e firmata. La firma deve essere autenticata dal capo dell'Istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta da bollo:

a) certificato di abilitazione. Tale certificato, che può essere esibito anche in copia autentica, deve contenere l'indicazione del punteggio complessivo riportato, eccezion fatta per la abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita col punteggio minimo;

b) originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto, ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale smarrito o non ancora rilasciato;

c) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto, da cui risulti la permanenza in servizio non di ruolo alla data del 6 gennaio 1966;

d) certificati di tutti i servizi prestati, che l'aspirante intenda far valere ai fini di cui al successivo art. 4;

e) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Tale documento non può essere validamente sostituito con il certificato di nascita;

f) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

g) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso;

h) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

i) certificato rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che l'aspirante:

1) è di sana e robusta costituzione;

2) è completamente privo della vista, ovvero ha un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Qualora il candidato sia affetto da altra imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'insegnamento. Il certificato deve anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dal collocamento nel ruolo speciale transitorio;

l) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze e campagne di guerra. Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo. Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati, o mandati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva rilasciato su carta da bollo dal sindaco. Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del Commissario di leva competente;

m) certificato di residenza.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

I documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *m*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza dei termini stabiliti al successivo art. 3; i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), devono inoltre attestare che le condizioni certificate sussistevano nei confronti dell'aspirante anche alla data del 1° gennaio 1965.

Gli aspiranti al collocamento nei ruoli speciali transitori di cui alla presente ordinanza, che siano stati inclusi nella graduatoria approvata con decreto ministeriale 1° luglio 1964 per il collocamento nei ruoli speciali transitori degli insegnanti di canto corale ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, numero 831, possono limitarsi a presentare i documenti indicati alle precedenti lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), facendo riferimento, per quanto concerne il certificato di abilitazione, il titolo di studio e i certificati di servizio, a quelli già inviati entro i termini di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 luglio 1963.

Art. 3.

Le domande di collocamento nel ruolo speciale transitorio, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, e devono pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno prese in esame le domande e i documenti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi titolo o documento. Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

La data di presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili al candidato, comporteranno la reiezione della domanda.

I documenti indicati al precedente art. 2, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

Gli aspiranti che non siano in possesso del certificato di abilitazione potranno farne richiesta, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, con separata istanza in carta da bollo indirizzata all'ufficio concorsi scuole medie, chiedendo altresì che sia allegato d'ufficio alla domanda di collocamento nel ruolo speciale transitorio.

A detta istanza, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nella domanda di collocamento nel ruolo speciale transitorio, dovranno essere unite tante marche da bollo semplici (cioè non per atti amministrativi) quanti sono i certificati, di cui si chiede il rilascio.

Art. 4.

Ai soli fini dell'assegnazione della sede e della collocazione nel ruolo di anzianità, gli insegnanti di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1373, sono inclusi in un'unica graduatoria secondo l'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione posseduto. A tale punteggio, ridotto in centesimi, si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio di insegnamento di canto

corale e di educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado; il servizio prestato in diverso posto di insegnamento col possesso del prescritto titolo di studio è valutato per metà.

In caso di parità di punteggio complessivo, la precedenza è determinata ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I servizi che gli aspiranti intendono far valere per l'attribuzione del punteggio di cui al precedente comma devono essere documentati con certificati dei competenti capi d'istituto da cui risultino esattamente l'insegnamento impartito, le date di inizio e termine del servizio in ogni anno scolastico e il numero delle ore settimanali di insegnamento; i certificati relativi agli anni scolastici successivi al 1945-46, rilasciati da scuole statali di istruzione secondaria, devono contenere l'indicazione della qualifica. Nessun servizio scolastico prestato anteriormente all'anno 1945-46 può essere preso in considerazione se il relativo certificato non rechi la dichiarazione che esso sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati.

Qualora i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui sopra, contenere l'indicazione che il servizio attestato sia stato prestato « senza demerito » in classi o corsi che godevano già la parifica e il riconoscimento legale, e recare gli estremi del decreto di concessione del pareggiamento o del riconoscimento legale: la valutazione del servizio è subordinata a tali precisazioni.

Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

Art. 5.

La graduatoria di cui al precedente articolo sarà approvata con decreto ministeriale e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda.

Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Gli aspiranti inclusi nella graduatoria suddetta saranno collocati nel ruolo speciale transitorio con decorrenza dal 1° gennaio 1965 e saranno assegnati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, alla scuola media per l'insegnamento dell'educazione musicale, con l'osservanza, per quanto concerne la sede, del terzo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1965, n. 1373.

I provveditori agli studi e i presidi delle scuole medie cureranno la più ampia diffusione della presente ordinanza.

Roma, addì 5 maggio 1966

Il Ministro: GUI

(4059)

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 81, foglio n. 398, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli;

Veduto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966 (in corso di registrazione alla Corte dei conti), con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Veduta la lettera, in data 12 febbraio 1966, con la quale il rag. Lamaro Mario, direttore di ragioneria di 1ª classe presso il Provveditorato agli studi di Novara, ha comunicato di non potere, per motivi di salute, accettare la nomina a membro della Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Decreta:

In sostituzione del rag. Lamaro Mario, rinunciatario, è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, il dott. Alberghina Giuseppe, vice provveditore presso il Provveditorato agli studi di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1966
Registro n. 30, foglio n. 400

(4144)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sei posti, aumentati a nove, di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, di cui ai decreti ministeriali 4 gennaio 1964 e 31 ottobre 1964.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che in data 13 aprile 1966, nella dispensa numeri 10, 11, 12 del Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali del 31 dicembre 1965, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1965, registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 203, che approva la graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, di cui ai decreti ministeriali 4 gennaio 1964 e 31 ottobre 1964.

(4301)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.